

Modello Organizzativo di Gestione e Controllo

ai sensi del D.to Lgs. nr. 231/2001

Indice Generale

Il presente Modello Organizzativo di Gestione e Controllo si compone di:

PARTE GENERALE **Sezione Prima**

1. DEFINIZIONI
 - Decreto legislativo
 - Modello organizzativo
 - Fondazione
 - Destinatari
 - Organismo di Vigilanza e di Controllo – O.d.V.
 - Principi di Comportamento
 - Attività a Rischio
 - Protocollo/Procedura
 - Sistema Disciplinare
 - Dipendenti
 - Linee Guida di Riferimento
 - P.A.
 - Reati rilevanti
2. LA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI
 - Il Decreto Legislativo nr. 231/2001
 - “Le sanzioni” ex D. Lgs. nr. 231/2001
 - I reati rilevanti
3. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
 - Funzione del Modello
 - Esenzione dalla responsabilità
 - Adozione del Modello Organizzativo
 - Modifiche al Modello Organizzativo
4. INDIVIDUAZIONE DEI PROCESSI A RISCHIO
 - Metodologia
 - Il sistema di controllo in generale
 - Il Sistema delle deleghe
 - Il Sistema di attribuzione delle procure
 - Procedure e sistemi di controllo esistenti
5. DIFFUSIONE DEL MODELLO E FORMAZIONE DELLE RISORSE
 - I Destinatari
 - Formazione ed informazione dei Destinatari
 - La comunicazione iniziale
 - La Formazione
6. L'ORGANISMO DI VIGILANZA
 - Scopo
 - Requisiti
 - Nomina, durata, decadenza e revoca
 - Funzioni e Poteri
7. FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA
 - Segnalazione da parte di esponenti aziendali o da parte di terzi
 - Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali
 - Risorse a disposizione

8. SISTEMA DISCIPLINARE

- Principi generali
- Criteri generali di irrogazione delle sanzioni
- Violazioni del personale dipendente
- Violazioni dei Consiglieri o del Presidente o del Vice Presidente
- Violazione del Revisore dei Conti
- Violazione dei consulenti o dei collaboratori o dei fornitori
- Conclusioni e illustrazione dei criteri seguiti per l'analisi delle aree a rischio reato

9. MODELLI COMPORTAMENTALI

- Codice Etico
- Controlli indipendenti
- Formazione e comunicazione
- Obblighi organizzativi
- Sistema di deleghe e procure
- Sistema disciplinare
- Obblighi informativi all'OdV
- Reati contro l'amministrazione pubblica, di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria
- Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego denaro, beni o utilità, autoriciclaggio e Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti
- Reati societari, corruzione tra privati e reati tributari, Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti"
- Reati di lesione e omicidio colposo
- Reati ambientali e reati di contrabbando
- Reati informatici e reati in materia di violazione dei diritti d'autore
- Reati contro la personalità individuale e impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
- Reati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa
- Delitti contro il patrimonio culturale

PARTE GENERALE
Sezione Seconda

I REATI DI CUI AL D. LGS N. 231/2001

- REATI IN MATERIA DI EROGAZIONI PUBBLICHE (art. 24 del Decreto)
- REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI (art. 24-bis del Decreto)
- DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA (art. 24-ter del Decreto)
- CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITA' E CORRUZIONE (art. 25 del Decreto)
- FALSITA' IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO (art. 25-bis del DECRETO)
- DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (ART. 25-BIS PUNTO 1 DEL DECRETO)
- REATI SOCIETARI (art. 25-ter del D. Lgs. nr. 231/2001 e s.m.i.)
- REATI CON FINALITA' DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO (ART. 25 – QUATER DEL DECRETO)
- PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI (ART. 25 QUATER PUNTO 1 DEL DECRETO)
- REATI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE (art. 25-quinquies del DECRETO.)
- USO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E MANIPOLAZIONE DEL MERCATO (art. 25-sexties del DECRETO.)
- REATI CONTRO LE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO (art. 25-septies del Decreto)
- REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA (art. 25-octies del Decreto)
- DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI (Art. 25- octies.1 del Decreto)
- DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (ART. 25 NOVIES DEL DECRETO)
- INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA (art. 25-DECIES del DECRETO.)
- REATI AMBIENTALI (art. 25-undecies del DECRETO.)
- REATI DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE (art. 25-duodecies DEL DECRETO)
- REATI DI PROPAGANDA E ISTIGAZIONE A DELINQUERE PER MOTIVI DI DISCRIMINAZIONE RAZZIALE ETNICA E RELIGIOSA (art. 25 terdecies)
- FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI (Art. 25-quaterdecies)
- REATI TRANSNAZIONALI (L. n. 146/2006 modificata dalla L.n.236 /2016)
- REATI TRIBUTARI (Art. 25- quinquiesdecies)
- REATI DI CONTRABBANDO (Art. 25- sexiesdecies)
- DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE (Art. 25- septiesdecies)
- DELITTI DI RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI (Art. 25- duodevicies)

PARTE SPECIALE
Sezione Prima

1. INTRODUZIONE

PARTE SPECIALE
Sezione Seconda

2. ORGANIGRAMMA DELLA FONDAZIONE
3. IL SISTEMA DI DELEGHE/PROCURE E FUNZIONIGRAMMA DELLA FONDAZIONE
4. MACROTABELLA DI MAPPATURA DELLE AREE DI ATTIVITA' DELLA FONDAZIONE A RISCHIO D. LGS. NR. 231/2001
5. TABELLE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI OGNI SINGOLO PROCESSO RIFERITO ALLE AREE DI ATTIVITA' DELLA FONDAZIONE A RISCHIO D. LGS. NR. 231/2001
6. ISTRUZIONI OPERATIVE SVILUPPATE A SEGUITO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI CONNESSI AI PROCESSI A RISCHIO REATO
7. STRUMENTI DI GOVERNO E CONTROLLO PRESENTI NELLA FONDAZIONE

PARTE GENERALE

Sezione Prima

1 - Definizioni

Decreto Legislativo

Decreto Legislativo 8 giugno 2001 nr. 231, dal titolo “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di responsabilità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000 nr. 300”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale nr. 140 del 19 giugno 2001, nonché le successive modifiche ed integrazioni.

Modello Organizzativo

Modello di organizzazione di gestione e di controllo idoneo a prevenire i reati così come previsto dagli articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo.

Fondazione

Fondazione Villa Sacro Cuore – Coniugi Preyer – ETS, via Preyer nr. 20 – 26020 Casalmorano (CR).

Destinatari

Amministratori, dipendenti, consulenti stabili, collaboratori che agiscono in nome, per conto o nell’interesse della Fondazione sulla base di un mandato o di altro rapporto di collaborazione anche coordinata, ciascuno per le disposizioni applicabili.

Organismo di Vigilanza e di Controllo – O.d.V.

Organismo previsto dall’art. 6 del Decreto Legislativo, avente il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello Organizzativo, nonché sull’aggiornamento dello stesso.

Principi di Comportamento

Principi generali di Comportamento a cui i Destinatari devono attenersi con riferimento alle attività di cui al Modello Organizzativo.

Attività a Rischio

Ambiti di attività aziendale il cui svolgimento può dare occasione a comportamenti illeciti.

Protocollo/Procedura

Specifica procedura per la prevenzione dei reati e per l’individuazione dei soggetti coinvolti nelle aree a rischio dei processi aziendali.

Sistema Disciplinare

Insieme delle misure sanzionatorie nei confronti di coloro che non osservano il Modello Organizzativo.

Dipendenti

Tutti i dipendenti della Fondazione compresi i dirigenti.

Linee Guida di Riferimento

Le linee Guida per la realizzazione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. nr. 231/2001.

P.A.

Pubblica Amministrazione inclusi i relativi funzionari ed i soggetti incaricati di pubblico servizio.

Reati rilevanti

Reati la cui commissione ricade nell'ambito di applicazione della responsabilità amministrativa degli Enti ai sensi del Decreto Legislativo nr. 231/2001 e successive integrazioni.

2 - La Responsabilità Amministrativa degli Enti

Il Decreto Legislativo nr. 231/2001

In esecuzione della delega di cui all'art. 11 della Legge 29 settembre 2000 nr. 300, in data 8 giugno 2001 è stato emanato il Decreto Legislativo nr. 231 (di seguito denominato il "Decreto" o anche "D. Lgs. nr. 231/2001"), con il quale il Legislatore ha adeguato la normativa italiana alle convenzioni internazionali in materia di responsabilità delle persone giuridiche. Si tratta della Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, della Convenzione firmata a Bruxelles il 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale siano coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri e della Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 nr. 231 dal titolo "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di responsabilità giuridica", ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano un sistema di responsabilità amministrativa a carico degli Enti (da intendersi come società commerciali, consorzi, associazioni anche non riconosciute, ecc.) per reati specificamente indicati e compiuti nell'interesse degli Enti stessi da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso e, infine, da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. La responsabilità dell'Ente è aggiuntiva, e non sostitutiva di quella della persona fisica, che resta regolata dal diritto penale comune.

Il Legislatore ha previsto un sistema sanzionatorio che si caratterizza per l'applicazione all'Ente di sanzioni pecuniarie e/o di sanzioni interdittive, quali l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, l'eventuale revoca di quelli già concessi, il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Il Legislatore ha, inoltre, previsto che tali misure interdittive possano essere applicate, su richiesta del Pubblico Ministero, anche in via cautelare, già nella fase delle indagini.

Al verificarsi di specifiche condizioni, il Giudice, in sede di applicazione di una sanzione interdittiva che determinerebbe l'interruzione dell'attività dell'Ente, ha inoltre la facoltà di inviare un commissario che vigili sulla prosecuzione dell'attività stessa, per un periodo che corrisponde alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata.

"Le sanzioni" ex D. Lgs. nr. 231/2001

Le sanzioni, vengono comminate all'interno del procedimento penale e sono costituite da misure:

- pecuniarie (da 100 a 1000 quote);
- interdittive;
- di confisca;
- di pubblicazione della sentenza di condanna.

L'apparato sanzionatorio a disposizione del giudice penale (a cui sono demandati l'accertamento del reato della persona fisica, la valutazione in ordine al comportamento dell'Ente, l'irrogazione a quest'ultimo della sanzione amministrativa, nonché la sua esecuzione) è piuttosto articolato.

In primo luogo, per qualunque illecito amministrativo dipendente da reato è stabilita la sanzione pecuniaria (art. 10), modulata in quote, che non possono essere previste in numero inferiore a cento né superiore a mille. L'importo di ciascuna quota varia da un

minimo di Euro 258,23 (500.000 lire) ad un massimo di Euro 1.549,37 (3.000.000 di lire), sicché l'ammontare della sanzione pecuniaria concretamente irrogabile non potrà essere inferiore ad Euro 25.822,85 (50.000.000 di lire), né potrà superare Euro 1.549.370,70 (3.000.000.000 di lire).

Ovviamente, in virtù del principio di legalità (art. 2), la previsione edittale del numero delle quote è effettuata dal legislatore, relativamente ad ogni reato. All'interno del quadro edittale, il giudice è chiamato ad esprimere una duplice valutazione; innanzitutto determina il numero delle quote da applicare in concreto, tenendo conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'Ente, dell'attività svolta per eliminare e attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti; successivamente, fissa l'importo della singola quota sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente, allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione (art. 11).

In secondo luogo, il sistema sanzionatorio è completato dalle sanzioni interdittive (art. 13), le quali, a differenza delle sanzioni pecuniarie, previste per ogni reato, si applicano solo in relazione a talune fattispecie ritenute più gravi.

Inoltre, il decreto subordina la loro irrogazione al ricorrere di una delle seguenti condizioni: che l'Ente abbia tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato sia stato commesso da soggetti in posizione apicale, ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione purché, in questo caso, la commissione del reato sia stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative; ovvero, in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni, possono essere applicate tra loro congiuntamente e anche in via cautelare; esse sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio);
- l'esclusione di agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi (art. 9).

Infine, sono previste quali sanzioni anche la pubblicazione della sentenza di condanna (art. 18), che può essere disposta solo qualora venga applicata, nei confronti dell'Ente una sanzione interdittiva, e, la confisca del prezzo o del profitto del reato (art. 19) che consegue sempre alla sentenza di condanna, anche nella forma per equivalente (cioè avente ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità del medesimo valore del prezzo o del profitto del reato, qualora non sia possibile l'apprensione di questi).

I reati rilevanti

I reati da cui può conseguire la responsabilità amministrativa per l'Ente sono espressamente indicati nel D. Lgs. nr. 231/2001 che inizialmente prevedeva i soli reati contemplati nelle norme di cui agli artt. 24 e 25, ma per effetto di provvedimenti normativi successivi – tra cui di particolare rilievo sono il D. Lgs. nr. 61/2002, la Legge nr. 123 del 3 agosto 2007, la Legge nr. 99 del 23 luglio 2009 e il D. Lgs 7 luglio 2011 nr. 121 - la casistica dei reati è stata significativamente ampliata.

Questo è l'insieme dei reati cc.dd. "presupposto".

a. Reati in tema di erogazioni pubbliche (art. 24)

- Malversazione a danno dello Stato;
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato;
- Truffa;
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche;
- Frode informatica.

b. Reati informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24-bis)

- Falsità in un documento informatico pubblico o privato;
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico;

- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici;
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico;
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche;
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche;
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici;
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o comunque di pubblica utilità;
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici;
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità;
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica.

c. ***Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter)***

- Associazione per delinquere;
- Associazione di tipo mafioso;
- Scambio elettorale politico – mafioso;
- Sequestro di persona a scopo rapina o di estorsione;
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- Termini di durata massima delle indagini preliminari.

d. ***Corruzione e concussione (art. 25)***

- Concussione;
- Corruzione per l'esercizio della funzione;
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio;
- Circostanze aggravanti;
- Corruzione in atti giudiziari;
- Induzione indebita a dare o promettere utilità;
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio;
- Pene per il corruttore;
- Istigazione alla corruzione;
-, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.

e. ***Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis)***

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate;
- Alterazione di monete;
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate;
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede;
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati;
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo;
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata;
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati;
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni;
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.

f. ***Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis. 1)***

- Turbata libertà dell'industria o del commercio;
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza;
- Frodi contro le industrie nazionali;

- Frode nell'esercizio del commercio;
 - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine;
 - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci;
 - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale;
 - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.
- g. **Reati societari (art. 25-ter)**
- False comunicazioni sociali;
 - Fatti di lieve entità;
 - False comunicazioni sociali delle società quotate;
 - Impedito controllo;
 - Indebita restituzione dei conferimenti;
 - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve;
 - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante;
 - Operazioni in pregiudizio dei creditori;
 - Omessa comunicazione del conflitto di interessi;
 - Formazione fittizia del capitale;
 - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori;
 - Corruzione tra privati;
 - Istigazione alla corruzione tra privati;
 - Pene accessorie;
 - Illecita influenza sull'assemblea;
 - Aggiotaggio;
 - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.
- h. **Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater)**
- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.
- i. **Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater.1)**
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.
- j. **Reati contro la personalità individuale (art. 25-quinquies)**
- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù;
 - Prostituzione minorile;
 - Pornografia minorile;
 - Detenzione di materiale pornografico;
 - Pornografia virtuale;
 - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile;
 - Circostanze aggravanti ed attenuanti;
 - Confisca e pene accessorie;
 - Tratta di persone;
 - Acquisto e alienazione di schiavi;
- k. **Abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato (art. 25-sexties)**
- l. **Reati contro le norme infortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies)**
- Omicidio colposo;
 - Circostanze aggravanti;
 - Lesioni personali colpose;
 - Modello di organizzazione e di gestione.
- m. **Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies)**
- Ricettazione;
 - Riciclaggio;
 - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
 - Autoriciclaggio.

- n. ***Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies)***
- o. ***Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-novies)***
- p. ***Reati ambientali (art. 25-undecies)***
- Inquinamento ambientale;
 - Disastro ambientale;
 - Delitti colposi contro l'ambiente;
 - Circostanze aggravanti;
 - Traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività;
 - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette;
 - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto;
 - Reati di cui al Codice Ambientale D. Lgs. del 03/04/2006 nr. 152;
 - Reati previsti dalla L. 07/02/1992 nr. 150 in materia di commercio internazionale di esemplari in via di estinzione;
 - Reati previsti dalla L. 28/12/1993 nr. 549;
 - Reati previsti dal D. Lgs. 06/11/2007 nr. 202.
- q. ***Reati impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies)***

3 - Il Modello di organizzazione, gestione e controllo

Funzione del Modello

Il presente Modello è stato adottato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione con delibera nr. 124/2012 del 18/12/2012 e successivamente aggiornato e revisionato.

Con la stessa delibera nr. 124/2012 del 18/12/2012 il Consiglio di Amministrazione ha stabilito che il Modello va osservato da ogni realtà della Fondazione, Consiglio di Amministrazione compreso.

Scopo del Modello è l'individuazione delle attività esposte a rischio dei Reati Rilevanti e la conseguente costruzione di un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo che abbiano come scopo la prevenzione degli stessi.

L'adozione delle procedure contenute nel presente Modello deve condurre, da un lato, a determinare una piena consapevolezza in capo a tutti i Destinatari che la commissione dei reati è fortemente condannata e contraria agli interessi della Fondazione anche quando apparentemente essa potrebbe trarne un vantaggio; dall'altro, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività aziendale, a consentire alla Fondazione di reagire tempestivamente nel prevenire od impedire la commissione del reato.

Punti cardine del Modello, oltre ai principi sopra indicati, sono:

- ✓ la mappatura delle aree di attività a rischio della Fondazione, vale a dire delle attività nel cui ambito possono essere commessi i Reati previsti dal D. Lgs. nr. 231/2001;
- ✓ la attribuzione all'Organismo di Vigilanza della Fondazione del ruolo di controllare l'efficace e corretto funzionamento del Modello, come qui di seguito meglio descritto;
- ✓ la verifica e l'archiviazione della documentazione di ogni operazione rilevante ai fini del D. Lgs. nr. 231/2001 e la sua rintracciabilità in ogni momento;
- ✓ il rispetto del principio della separazione delle funzioni nelle aree ritenute a maggior rischio;
- ✓ la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- ✓ la messa a disposizione dell'Organismo di Vigilanza di risorse aziendali di numero e valore ragionevole e proporzionato ai risultati attesi e verosimilmente ottenibili;
- ✓ l'attività di monitoraggio dei comportamenti aziendali, nonché del Modello con conseguente aggiornamento periodico (controllo ex post, anche a campione);
- ✓ l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali (proporzionale al livello di responsabilità) delle regole comportamentali e delle procedure istituite.

Esenzione dalla responsabilità

Il Decreto Legislativo espressamente prevede, agli artt. 6 e 7, l'esenzione dalla responsabilità amministrativa qualora la Fondazione si sia dotata di un effettivo ed efficace modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire la commissione dei Reati Rilevanti.

L'adeguata organizzazione rappresenta pertanto il solo strumento in grado di esonerare la Fondazione da qualsiasi responsabilità e, conseguentemente, di escludere l'applicazione delle sanzioni a carico dello stesso.

In particolare, la responsabilità è esclusa se la Fondazione prova che:

- a. l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b. il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;

- c. le persone hanno commesso il fatto eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d. non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

La semplice adozione del modello da parte dell'organo dirigente – che è da individuarsi nel Consiglio di Amministrazione – non è misura sufficiente a determinare l'esonero da responsabilità dell'Ente, essendo necessario che il modello sia anche efficace ed effettivo.

Quanto all'efficacia del modello, il Legislatore, all'art. 6 comma 2 del Decreto Legislativo statuisce che il modello deve soddisfare le seguenti esigenze:

- a. individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi Reati (cosiddetta "mappatura" delle attività a rischio);
- b. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Fondazione in relazione ai Reati da prevenire;
- c. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei Reati;
- d. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello.

La caratteristica dell'effettività del modello è invece legata alla sua efficace attuazione che, a norma degli artt. 6 e 7 del Decreto, richiede:

- a. una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività (aggiornamento del modello);
- b. un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Adozione del Modello Organizzativo

Con l'adozione di un Modello Organizzativo la Fondazione si è posta l'obiettivo di dotarsi di un complesso di principi generali di comportamento che, nel rispetto del sistema di attribuzione di funzioni e di deleghe di poteri, nonché delle procedure interne, risponda alle finalità ed alle prescrizioni richieste dal Decreto Legislativo ed alle successive modificazioni intervenute, sia in fase di prevenzione dei reati, che di controllo dell'attuazione del Modello Organizzativo e dell'eventuale irrogazione di sanzioni.

La Fondazione ha provveduto attraverso la definizione delle procedure a mappare le aree a rischio 231.

Il processo di adeguamento ai fini della definizione del Modello Organizzativo è stato effettuato tenendo conto dei dettami del Decreto Legislativo, delle Linee Guida elaborate da Confindustria, delle Linee Guida UNEBA, della più avanzata giurisprudenza del settore nonché delle specifiche iniziative già attuate dalla Fondazione.

Il presente Modello Organizzativo si compone di una Parte Generale, che illustra i principi e le finalità che la Fondazione si impone con la sua adozione, e di una serie di Parti Speciali che trattano, ciascuna di esse, alcune tipologie di reati previsti dal Decreto Legislativo.

Il Codice Etico è stato adottato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione nr. 73/2012 del 30/05/2012, e costituisce parte integrante del presente Modello.

Modifiche al Modello Organizzativo

Il Modello Organizzativo è costituito dalla Parte Generale, dalla Parte Speciale (che riunisce i vari allegati) e dal Codice Etico. Esso sarà suscettibile di eventuali ulteriori modifiche e integrazioni secondo le medesime formalità con cui è stato approvato.

4 - Individuazione dei Processi a Rischio

Metodologia

Per l'analisi e l'individuazione dei Processi a Rischio si è utilizzata una metodologia di Risk Management che si può così riassumere:

Process assessment:

- check-up aziendale, ricognizione macrostruttura, analisi organigramma dell'Ente.

Risk assessment:

- inventariazione macro-aree a rischio-reato;
- individuazione/abbinamento di specifici rischi per processo;
- “mappatura” delle attività in funzione del rischio rilevato “matrice rischi”.

Risk management:

- analisi sistema preventivo e di auditing;
- elaborazione protocolli comportamentali;
- adeguamento del sistema di controllo preventivo;
- individuazione e valutazione dei rischi residui accettabili.

Nell'ambito del suddetto procedimento sono state identificate ed analizzate le fasi potenzialmente critiche, i soggetti e le funzioni aziendali interessati nonché i comportamenti posti in essere dai suddetti soggetti nello svolgimento delle proprie funzioni.

Al termine di tale analisi, così come meglio descritta nei vari allegati della Parte Speciale, la Fondazione ha ritenuto di regolamentare le aree a rischio reato con procedure che disciplinano in modo dettagliato e specifico le azioni e relative responsabilità.

Le procedure adottate sono ritenute idonee a prevenire il rischio di accadimento dei Reati, o che comunque riducono tale rischio entro una soglia di ragionevole accettabilità.

In altre parole tale soglia di accettabilità rappresenta un sistema di prevenzione tale da non poter essere aggirato se non fraudolentemente.

I Principi di Comportamento definiti nel presente Modello Organizzativo si ispirano ai seguenti criteri generali validi per ogni sistema di controllo:

- verificabilità, tracciabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione sia con riferimento al processo decisionario che con riferimento alla sua effettiva esecuzione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia tutte le fasi di un processo);
- definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate.

Il sistema di controllo in generale

Il sistema di controllo della Fondazione si caratterizza per quanto attiene all'attribuzione di responsabilità, alla definizione delle linee gerarchiche o alle attività operative, nei requisiti fondamentali di formalizzazione, chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli.

La Fondazione è infatti dotata di strumenti organizzativi quali organigramma, comunicazioni organizzative e procedure, improntati ai seguenti principi generali:

- ✓ conoscibilità all'interno della Fondazione;
- ✓ chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi poteri;
- ✓ chiara definizione delle linee di riporto.

Le procedure interne risultano caratterizzate dai seguenti elementi:

- ✓ separazione all'interno dei processi, tra i soggetti operativi e quelli di controllo;

- ✓ tracciabilità scritta dei passaggi rilevanti del processo;
- ✓ adeguato livello di formalizzazione.

L'attribuzione dei poteri è regolato da un sistema di deleghe e procure per cui si rimanda alle delibere allegate al presente Modello.

Il sistema di deleghe e procure, oltre a consentire l'efficiente gestione dell'attività istituzionale, garantisce elementi di sicurezza ai fini della prevenzione dei reati, in quanto assicura la rintracciabilità ed evidenza delle attività sensibili.

Il Sistema delle deleghe:

- ✓ tutti coloro (compresi anche Dipendenti e i terzi) che intrattengono per conto della Fondazione rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere dotati di delega in tal senso;
- ✓ le deleghe devono coniugare ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e a una posizione adeguata nell'organigramma, ed essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi;
- ✓ ciascuna delega deve definire in modo specifico e inequivocabile sia i poteri del delegato sia il soggetto, organo o individuo cui il delegato riporta gerarchicamente;
- ✓ i poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione devono essere coerenti con gli obiettivi della Fondazione;
- ✓ i poteri di spesa del delegato devono essere adeguati rispetto alle funzioni conferitegli.

Il Sistema di attribuzione delle procure:

- ✓ le procure sono conferite esclusivamente a soggetti dotati di delega interna, o di specifico contratto di incarico in caso di prestatori d'opera coordinata e continuativa, che descriva i relativi poteri di gestione. Ove necessario, sono accompagnate da apposita comunicazione che fissi l'estensione di poteri di rappresentanza ed eventualmente di limiti di spesa;
- ✓ la procura può essere conferita sia a persone fisiche (espressamente individuate nella procura medesima) sia a persone giuridiche (che agiranno a mezzo di propri procuratori investiti nell'ambito della stessa di analoghi poteri).

Procedure e sistemi di controllo esistenti

Il Modello organizzativo si inserisce nelle procedure e sistemi di controllo esistenti andandoli ad integrare nella prospettiva sottesa alla ratio della D. Lgs. nr. 231/2001 e, ciò avviene per quegli aspetti ritenuti idonei alla prevenzione dei rischi/reato.

Di conseguenza sono da considerare parte integrante del Modello le seguenti procedure:

- lo Statuto (allegato)
- l'Organigramma (allegato)
- il Regolamento Generale (allegato) e le Procedure Aziendali/Istruzioni Operative
- il Codice Etico (allegato)
- il sistema di deleghe e procure (delibere allegate)
- il Documento di Valutazione dei Rischi sui luoghi di lavoro (D.V.R. cui si rimanda)
- il Documento di Trattamento dei Dati (D.T.D. cui si rimanda)
- il sistema disciplinare di cui al CCNL applicato (ARIS sottoscritto in data 05/12/2012 "CCNL per il personale dipendente da RSA e i Centri di Riabilitazione cui si rimanda)
- gli ordini di servizio inerenti la struttura gerarchico funzionale dell'Ente (cui si rimanda)

5 - Diffusione del Modello e formazione delle risorse

I Destinatari

Il presente Modello Organizzativo è rivolto agli Amministratori, Dipendenti, collaboratori e consulenti, che operano per la Fondazione, quale che sia il rapporto che li lega alla stessa e che:

- rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della struttura (ex art. 6 D. Lgs. nr. 231/2001);
- sono sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra (ex art. 7 D. Lgs. nr. 231/2001).

Le regole contenute nel Modello dovranno integrare il comportamento che gli Amministratori sono tenuti ad osservare in esecuzione del loro mandato, che i Dipendenti sono tenuti ad osservare anche in conformità delle regole di ordinaria diligenza disciplinate dagli artt. 2104 e 2105 c.c. e che i Consulenti e Collaboratori sono tenuti ad osservare nell'esecuzione dei rispettivi rapporti contrattuali.

Formazione ed informazione dei Destinatari

Ai fini dell'efficacia del presente Modello, è obiettivo della Fondazione garantire una corretta conoscenza, sia alle risorse già presenti in azienda sia a quelle che si andranno ad inserire, delle regole di condotta ivi contenute, con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nei Processi a Rischio.

Il sistema di informazione e formazione è supervisionato ed integrato dall'attività realizzata in questo campo dall'Organismo di Vigilanza in collaborazione con la Direzione Generale e con i responsabili delle altre funzioni di volta in volta coinvolte nella applicazione del Modello.

La comunicazione iniziale

L'adozione del presente Modello Organizzativo è comunicata a tutti i dipendenti, consulenti e collaboratori in rapporto con la Fondazione al momento dell'adozione stessa.

Il Modello Organizzativo ed il Codice Etico verranno quindi forniti ai membri del Consiglio di Amministrazione e al Revisore dei Conti all'atto della nomina, ai dipendenti all'atto della assunzione, a tutti i consulenti, collaboratori all'inizio del rapporto unitamente al relativo contratto.

Il Codice Etico è inoltre pubblicato sul sito web della Fondazione.

La formazione

L'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. nr. 231/2001 è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno funzioni di rappresentanza della Fondazione.

In particolare, la Fondazione ha previsto diversi livelli di informazione e formazione attraverso idonei strumenti di diffusione, compresi nel piano di formazione aziendale che verrà attuato anche con l'ausilio di professionisti esterni esperti nelle materie di volta in volta trattate, oltre che dall'Organismo di Vigilanza (O.d.V.).

6 - L'Organismo Di Vigilanza

Scopo

L'art. 6 comma 1°, lett. b) del Decreto assegna al Consiglio di Amministrazione della Fondazione la funzione di adottare un Modello di Organizzazione e Gestione idoneo a prevenire i Reati, nonché, attraverso un *Organismo* dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (O.d.V.), il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dello stesso modello e di curarne l'aggiornamento.

Pertanto, unitamente all'adozione del presente Modello, viene istituito tale *Organismo di Vigilanza* (O.d.V.) con il compito di vigilare con continuità ed indipendenza sul funzionamento e sull'effettiva osservanza del Modello, nonché di verificare le eventuali necessità di aggiornamento del Modello onde formulare le relative proposte.

Dette eventuali modifiche dovranno sempre essere preventivamente approvate dal Consiglio di Amministrazione in carica.

Requisiti

Secondo le disposizioni del Decreto (artt. 6 e 7) e le indicazioni contenute nella Relazione di accompagnamento al Decreto, le caratteristiche dell'*Organismo di Vigilanza* debbono essere:

- autonomia, indipendenza e onorabilità;
- professionalità;
- continuità d'azione.

1) Autonomia, indipendenza, onorabilità:

La posizione di garanzia dell'*Organismo di Vigilanza* nell'ambito aziendale è assicurata là ove l'autonoma iniziativa di controllo viene esercitata senza interferenze o condizionamenti da parte di qualsiasi componente dell'Ente. L'*Organismo di Vigilanza* non deve essere direttamente coinvolto nelle attività gestionali o in compiti operativi che costituiscono l'oggetto della sua attività.

Costituiscono condizione di ineleggibilità e incompatibilità i rapporti di parentela (coniugi e parenti o affini entro il quarto grado dei membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione), nonché le relazioni di natura patrimoniale o le altre condizioni economiche di rilevanza tale da comprometterne l'autonomia di giudizio.

Riguardo l'onorabilità non possono essere nominati alla carica di componenti dell'*Organismo di Vigilanza*:

1. coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del Codice civile (interdetto, inabilitato, fallito, condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi);
2. coloro che abbiano subito una sentenza di condanna, ancorché non definitiva:
 - alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei delitti previsti dal Regio decreto 16 marzo 1942, nr. 267 (legge fallimentare);
 - a pena detentiva, per un tempo non inferiore ad un anno, per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la Pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, per un delitto in materia tributaria;
 - per un qualunque delitto non colposo alla pena della reclusione per un tempo non inferiore a due anni;
 - per uno dei reati previsti dal titolo XI del libro V del codice civile così come riformulato del D. Lgs. nr. 61/2002;

- per un reato che importi e abbia importato la condanna ad una pena da cui derivi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
 - per uno dei reati o degli illeciti amministrativi richiamati dal Decreto, anche se con condanne a pene inferiori a quelle indicate ai punti precedenti.
3. coloro che hanno rivestito la qualifica di componente dell'*Organismo di Vigilanza* in seno a società nei cui confronti siano state applicate le sanzioni previste dall'art. 9 del Decreto;
 4. coloro nei cui confronti sia stata applicata in via definitiva una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, nr. 575, come sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, nr. 55 e successive modificazioni.

I candidati alla carica di componenti dell'*Organismo di Vigilanza* debbono autocertificare con dichiarazione sostitutiva di notorietà di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità sopra indicate, impegnandosi espressamente a comunicare eventuali variazioni rispetto al contenuto di tali dichiarazioni.

2) Professionalità:

L'*Organismo di Vigilanza* deve possedere competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere, in particolare è richiesta la conoscenza dei principi e delle tecniche proprie dell'attività di internal auditing, di valutazione e gestione dei rischi, di analisi dei sistemi di controllo ma anche di conoscenze giuridiche, con particolare riferimento all'ambito penale, tali da consentire l'identificazione delle fattispecie suscettibili di configurare ipotesi di Reato 231.

Costituisce elemento di forza la familiarità con i principali processi aziendali tipici delle Fondazioni che operano nell'ambito socio-sanitario assistenziale.

3) Continuità d'azione

L'*Organismo di Vigilanza* deve:

- lavorare per verificare l'applicazione concreta del Modello in termini sia di efficienza che di efficacia;
- verificare il rispetto delle procedure aziendali rilevanti ai fini del Modello e l'individuazione di eventuali comportamenti non conformi;
- analizzare flussi informativi e segnalazioni;
- formulare proposte all'organo dirigente per eventuali aggiornamenti o adeguamenti del Modello.

Al fine di assicurare il perseguimento di tali finalità la Fondazione ha istituito un *Organismo di Vigilanza* monocratico.

Nomina, durata, decadenza e revoca

L' *Organismo di Vigilanza* è nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Il soggetto nominato deve far pervenire al Consiglio di Amministrazione la dichiarazione di accettazione della nomina nella quale attesta, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti di eleggibilità.

L' *Organismo di Vigilanza* resta in carica per 3 anni e può essere rinominato, previo accordo tra l'incaricato ed il Consiglio di Amministrazione.

La revoca dell'*Organismo di Vigilanza* per "giusta causa" può essere disposta per:

- 1) interdizione e inabilitazione o grave infermità che lo renda inidoneo a svolgere le funzioni di vigilanza, o un'infermità o impossibilità che comporti la sua assenza per un periodo superiore a sei mesi;
- 2) attribuzione all'*Organismo di Vigilanza* di funzioni e responsabilità operative o per il verificarsi di eventi incompatibili con i requisiti di autonomia, di iniziativa e controllo, indipendenza e continuità di azione;

- 3) sentenza di condanna della Fondazione ai sensi del Decreto 231 passata in giudicato o di un procedimento penale concluso tramite patteggiamento ove risulti l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'*Organismo di Vigilanza* (art. 6-comma 1-lett.d);
- 4) sentenza di condanna anche non passata in giudicato, ovvero patteggiamento per aver l'*Organismo di Vigilanza* personalmente commesso uno dei Reati previsti dal decreto;
- 5) sentenza di condanna passata in giudicato dell'*Organismo di Vigilanza* ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- 6) per rilevanti inadempimenti connessi all'incarico e per gravi motivi ad esso inerenti, tra cui la violazione degli obblighi di riservatezza riguardo le notizie e le informazioni acquisite in ragione del mandato o quando il Consiglio di Amministrazione della Fondazione venga a conoscenza di cause di ineleggibilità, non indicate nell'autocertificazione o quando queste intervengano nel corso della carica.

La perdita dei requisiti di eleggibilità e l'insorgere di una situazione di grave conflitto di interessi costituiscono motivo di decadenza dalla carica.

L'*Organismo di Vigilanza* potrà in qualsiasi momento rinunciare all'incarico attribuito, comunicando la propria decisione per iscritto mediante Raccomandata A/R al Consiglio di Amministrazione della Fondazione, con un preavviso di almeno 6 mesi.

Analogamente il Consiglio di Amministrazione potrà sollevare anticipatamente l'*Organismo di Vigilanza* dall'incarico sempre a mezzo Raccomandata A/R con il medesimo termine di preavviso.

Durante la pendenza del suddetto termine l'*Organismo di Vigilanza* dovrà assicurare lo svolgimento delle proprie funzioni.

Funzioni e Poteri

Ex art. 6 l'adozione del Modello spetta all'organo dirigente che rimane responsabile di ogni aggiornamento, posto che l'efficace attuazione presuppone l'aggiornamento nella prospettiva del progresso temporale dell'Ente.

Nell'espletamento del proprio incarico l'*Organismo di Vigilanza* dispone di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

Le modalità di esecuzione delle sue attività di controllo, monitoraggio e accertamento potranno essere inserite in apposito Regolamento predisposto dall'*Organismo di Vigilanza* ed approvato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

L'attività svolta dall'*Organismo di Vigilanza* deve essere documentata, anche in forma sintetica e la relativa documentazione deve essere custodita in modo tale che ne sia assicurata la segretezza.

La funzione istituzionale dell' *Organismo di Vigilanza* consiste nelle seguenti attività:

1. vigilare sull'applicazione e l'osservanza del Modello in relazione alle diverse tipologie di Reati contemplati dal Decreto;
2. verificare l'efficacia del Modello e la sua capacità di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto;
3. segnalare alle funzioni aziendali competenti le eventuali violazioni del Modello Organizzativo e sollecitare l'avvio dei relativi procedimenti sanzionatori;
4. individuare e proporre al Consiglio di Amministrazione aggiornamenti e modifiche del Modello stesso in relazione alla mutata normativa o alle mutate condizioni aziendali (obiettiva analisi di valutazione dei rischi aziendali).

La suddetta attività di vigilanza non si sostituisce alla responsabilità principale attribuita alla Fondazione.

Scendendo su di un piano strettamente operativo sono affidati all'*Organismo di Vigilanza* della Fondazione i seguenti compiti:

1. Verificare periodicamente in collaborazione con la Direzione Generale della Fondazione, la mappatura delle aree a rischio reato al fine di adeguarla ai mutamenti dell'attività e/o della struttura aziendale, o delle norme applicabili. A tal fine gli organi direttivi ed i soggetti preposti alle attività di controllo nell'ambito delle singole funzioni devono segnalare all'*Organismo di Vigilanza* le eventuali situazioni in grado di esporre la Fondazione al rischio di Reato. Tutte le comunicazioni devono essere scritte (anche via e-mail) e non anonime.
2. Effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici, posti in essere nell'ambito delle aree di attività a rischio come individuate nelle singole Parti Speciali del Modello.
3. Raccogliere, elaborare e conservare secondo le indicazioni ricevute dal Consiglio di Amministrazione le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere trasmesse allo stesso *Organismo di Vigilanza* al fine di consentire l'espletamento dei suoi compiti.
4. Condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni del Modello portate alla sua attenzione attraverso segnalazioni o emerse nel corso dell'attività di vigilanza sullo stesso e proporre alla Direzione Generale l'eventuale avvio di procedimenti disciplinari interni secondo quanto stabilito dal CCNL.
5. Verificare che gli elementi previsti dalle singole Parti Speciali del Modello per le diverse tipologie di reati (adozione di clausole standard, istruzioni operative, procedure, ecc.) siano rispondenti allo spirito della norma, provvedendo, in caso contrario, a proporre suggerimenti di modifica, così come già meglio descritto più sopra.

Rimane ferma la facoltà del Consiglio di Amministrazione di verificare l'adeguatezza degli interventi attuati dall'*Organismo di Vigilanza*.

Per lo svolgimento dei compiti suddetti l'*Organismo di Vigilanza*:

- gode di poteri di verifica, controllo e di accesso ai documenti aziendali;
- si avvale là ove necessario di risorse professionali adeguate e di eventuali risorse finanziarie che potranno essere allocate quando ciò risulti motivato dall'espletamento dei compiti.

7 - Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Segnalazioni da parte di esponenti aziendali o da parte di terzi

Il D. Lgs. nr. 231/01 enuncia, tra le esigenze che il M.O.G. deve soddisfare l'istituzione di specifici obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza da parte delle funzioni organizzative, diretti a consentire all'Organismo stesso lo svolgimento delle proprie attività di vigilanza e di verifica.

In linea generale, l'Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente informato in merito ad ogni circostanza rilevante ai fini della migliore efficacia del Modello e in relazione a ogni dato utile per agevolare lo svolgimento delle verifiche sulla corretta attuazione del M.O.G. e organizzare/programmare attività di verifica mirate.

Dovrà, pertanto, essere portata a conoscenza dell'*Organismo di Vigilanza*, la documentazione prescritta nelle singole Parti Speciali del Modello Organizzativo, secondo le procedure ivi contemplate, e ogni altra informazione proveniente anche da terzi ed attinente all'attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio.

Inoltre, è stato predisposto un elenco di documenti/dati/informazioni che l'Ente deve raccogliere e mettere a disposizione dell'Organismo entro la fine dell'anno in corso; trattasi di un prospetto riepilogativo dei Flussi Informativi verso l'Organismo di Vigilanza per la compilazione e l'invio delle relative informazioni, contenute appunto nella cosiddetta Matrice di Flussi informativi, parte integrante del Modello.

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni:

- devono essere raccolte eventuali segnalazioni relative alla violazione del Modello o comunque conseguenti a comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate dalla Fondazione;
- l'*Organismo di Vigilanza* valuterà le segnalazioni ricevute e le eventuali conseguenti iniziative a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad una indagine interna;
- le segnalazioni dovranno essere in forma scritta, anche anonima ed avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello. L'*Organismo di Vigilanza* agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Fondazione o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede;
- al fine di facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'*Organismo di Vigilanza* è prevista la disponibilità di un apposito contenitore chiuso a chiave (le chiavi sono in possesso esclusivo dell'Organismo di Vigilanza), destinato ad accogliere le eventuali segnalazioni di non conformità;
- le segnalazioni pervenute all'*Organismo di Vigilanza* devono essere raccolte e conservate in un apposito archivio la cui tenuta spetta allo stesso *Organismo di Vigilanza*;
- ogni informazione in possesso dell'*Organismo di Vigilanza* viene trattata in modo conforme alla normativa privacy vigente.

Whistleblowing

In data 14 dicembre 2017 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 30 novembre 2017 nr. 179 recante le "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato" (nel seguito la "Legge sul whistleblowing") che è intervenuta sull'art. 54-bis del D. Lgs. nr. 165/2001 e sull'art. 6 del D. Lgs. nr. 231/2001.

Il Legislatore ha introdotto specifiche previsioni per gli Enti destinatari del D. Lgs. nr. 231/2001 inserendo all'interno dell'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 tre nuovi commi, ovvero i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater.

In particolare, l'art. 6, a seguito dell'intervento legislativo, disponeva:

- al comma 2-bis che i Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo devono prevedere:
 - ✓ uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'art. 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'Ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, ovvero di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
 - ✓ almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
 - ✓ il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
 - ✓ nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate;
- al comma 2-ter che l'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis può essere denunciata all'Ispettorato del Lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo;
- al comma 2-quater che il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante sia "nullo". Sono altresì indicati come nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'art. 2103 c.c., qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante.

Più recentemente, con il D. Lgs. 10 marzo 2023, nr. 24 (in Gazzetta Ufficiale 15 marzo 2023, nr. 63) "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019", è stata adottata una nuova disciplina a carattere generale riguardante la protezione delle persone che segnalano, tra l'altro, condotte illecite rilevanti per la disciplina della responsabilità degli Enti per reati di cui al D. Lgs. nr. 231/2001 o violazione del Modello Organizzativo Gestionale previsto dal medesimo decreto.

Tale nuova disciplina, denominata Whistleblowing, sostituisce quella in precedenza prevista dall'art. 6, commi 2 bis, 2 ter e 2 quater del D. Lgs. nr. 231/2001, introdotti dall'art. 2 del D. Lgs. 30 novembre 2017 nr. 179, di cui sopra.

Dell'art. 6 del D. Lgs. nr. 231/2001 rimane, ma modificato, il comma 2 bis, il quale dispone che il MOG deve prevedere i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lettera e), ossia il sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure del MOG.

La nuova disciplina di Whistleblowing si applica agli Enti privati:

- a) che hanno impiegato, nell'ultimo anno, la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato;
- b) o che operano nei settori regolamentati a livello europeo e richiamati nell'apposito allegato al D. Lgs. nr. 24/2023 (es. settore dei mercati finanziari e del credito, sicurezza trasporti, tutela ambiente);
- c) o che rientrano nell'ambito di applicazione del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, nr. 231, e adottano modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di lavoratori subordinati di 50 unità.

Al fine di dare attuazione alle integrazioni apportate nel tempo all'art. 6 del D. Lgs. nr. 231/2001 e garantire l'efficacia del sistema del whistleblowing, si è rafforzato il proprio sistema di gestione delle segnalazioni di potenziali violazioni del Modello e altro affinché lo stesso consenta di tutelare l'identità del segnalante ed il relativo diritto alla riservatezza definendo un documento normativo (Procedura per la segnalazione di illeciti e irregolarità ex D. Lgs. nr. 231/01 all'Organismo di Vigilanza - Allegato G) che

precisa i canali di segnalazione interna ed esterna, l'organo di gestione di detti canali specificamente formato, il rilascio dell'avviso di ricevimento, il termine trimestrale per esaminare e dare riscontro alle segnalazioni, le tutele, tra cui il divieto di ritorsione, dandone poi adeguata informazione, anche con la pubblicazione sul proprio sito e la comunicazione consultiva alle rappresentanze sindacali.

I destinatari, così, sono resi edotti circa l'esistenza di appositi canali di comunicazione che consentano di presentare le eventuali segnalazioni, fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, garantendo anche con modalità informatiche la riservatezza dell'identità del segnalante.

Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali

Oltre alle segnalazioni di cui al paragrafo precedente, devono essere obbligatoriamente trasmesse all'*Organismo di Vigilanza* della Fondazione le informative concernenti:

- ✓ i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di Polizia Giudiziaria, o da qualsiasi altra Autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i Reati di cui al Decreto;
- ✓ i rapporti preparati dai responsabili nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti o eventi con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto;
- ✓ le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello Organizzativo con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- ✓ la documentazione relativa ad eventuali infortuni o malattie contratte dai Destinatari del Modello in occasione del rapporto di lavoro o in esecuzione dei relativi contratti.

L'*Organismo di Vigilanza* della Fondazione potrà essere convocato in qualsiasi momento dagli organi istituzionali dell'Ente, per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche.

Ogni anno, l'*Organismo di Vigilanza* trasmette al Consiglio di Amministrazione una relazione scritta in merito sull'attuazione del Modello presso la Fondazione.

La D.G.R. n. 3540/2012 prevede l'applicazione graduale del D. Lgs. n. 231/2001, come requisito di accreditamento per le unità d'offerta socio sanitarie, nel seguente modo:

- entro il 31/12/2012 per le unità d'offerta residenziali con capacità ricettiva pari o superiore agli 80 p.l.;
- entro il 31/12/2014 estensione alle altre unità d'offerta.

La prima fase di applicazione della richiamata disposizione ha evidenziato alcune specificità tipiche di una parte delle unità d'offerta socio sanitarie caratterizzate da semplicità e snellezza organizzativa. Per dette strutture, l'applicazione del citato D. Lgs. 231/2001 appare sproporzionata in ragione delle ridotte dimensioni e della tipologia delle prestazioni rese.

La D.G.R. nr. 1185 del 20/12/2013 provvede a modificare quanto previsto nella richiamata D.G.R. nr. 3540/2012, al fine di differenziare l'applicazione del suddetto requisito non alle singole unità d'offerta, ma in funzione delle dimensioni gestionali dell'ente gestore, prevedendone l'applicazione non indifferenziata, ma limitata alle unità d'offerta accreditate e contestualmente a contratto, di dimensioni gestionali significative.

Sempre la D.G.R. nr. 1185/2013 del 20/12/2013 stabilisce novando quanto previsto dalla D.G.R. nr. 3540/2012 e analogamente a quanto disposto per le strutture sanitarie con D.G.R. nr. 4606 del 28/12/2012 che, entro il 31/12/2014, l'estensione dell'applicazione del citato D. Lgs. nr. 231/2001 riguardi i soli soggetti gestori di una o più unità d'offerta socio sanitarie, accreditate e a contratto, anche di diversa tipologia, che complessivamente garantiscano una capacità contrattuale pari o superiore a € 800.000 annui.

La D.G.R. nr. 1185/2013 del 20/12/2013 rivede e modifica quanto introdotto dalla D.G.R. nr. 3540/2012, relativamente al debito informativo verso le A.S.L. da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Richiamato pertanto il D. Lgs. n. 231/2001 ed in particolare:

- l'articolo 6, comma 1, lettera b), prevede che se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a), l'ente non risponde se prova che: "... il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo...";
- l'articolo 7, comma 4, lettere a) e b): "L'efficace attuazione del modello richiede: a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività; b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello."

Considerato che l'Organismo di Vigilanza, come si desume dalla suddetta norma, ha il compito di vigilare e verificare periodicamente la coerenza tra i reali comportamenti all'interno dell'ente e le prescrizioni del Modello Organizzativo e del Codice Etico Comportamentale, si rende necessario superare il paragrafo "Debiti informativi verso la A.T.S.", di cui all'allegato B della DGR n. 3540/2012 al fine di meglio definire i contenuti della relazione annuale e assegnare agli enti Gestori un termine maggiormente congruo rispetto all'attuale per redigere la prescritta relazione annuale. La D.G.R. nr. 1185/2013 del 20/12/2013 riformula il suddetto paragrafo "Debiti informativi verso la A.T.S.":

"Debiti informativi verso la A.S.L.: l'Organismo di Vigilanza, nel rispetto dei principi di autonomia, trasparenza, correttezza e veridicità, trasmette all'A.S.L. competente, entro il 28 febbraio di ogni anno una sintetica relazione relativa all'anno precedente, nella quale evidenzia le attività di vigilanza e controllo svolte, con particolare riferimento alle attività afferenti l'accreditamento e il contratto siglato con la A.S.L.. La relazione deve anche indicare le azioni intraprese dall'Ente a fronte di eventuali criticità rilevate."

Le violazioni del Modello che l'*Organismo di Vigilanza* ritenga non rilevanti ai fini del D. Lgs. nr. 231/2001, possono essere da questi archiviate con atto scritto e motivato.

Risorse a disposizione

L'eventuale allocazione di risorse ai fini dell'attuazione del Modello 231, sarà fatta oggetto di valutazione da parte del Consiglio di Amministrazione in fase di approvazione del budget annuale.

Viene altresì definito dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina dell'*Organismo di Vigilanza* il compenso annuale.

8 - Sistema disciplinare

Principi generali

Il sistema disciplinare è adottato ai sensi dell'art. 6-comma 2-lett. e) e dell'art. 7-comma 4-lett. b) del D. Lgs. nr. 231/2001. La concreta applicazione delle misure disciplinari dovute a infrazioni segnalate dall'*Organismo di Vigilanza*, avviene a cura della Direzione Generale.

Le sanzioni potranno essere applicate nel caso di violazioni consistenti:

- a) nel mancato rispetto dei principi di comportamento e dei protocolli indicati nel Codice Etico e nel Modello Organizzativo;
- b) nella mancata o non veritiera evidenza dell'attività svolta relativamente alle modalità di documentazione, di conservazione e di controllo degli atti relativi ai Protocolli, in modo da impedire la trasparenza e verificabilità della stessa;
- c) nella violazione e/o nella elusione dei sistemi di controllo poste in essere mediante la sottrazione, la distribuzione o l'alterazione della documentazione prevista dai protocolli ovvero nell'impedimento ai soggetti preposti e all'*Organismo di Vigilanza* del controllo o dell'accesso alle informazioni richieste ed alla documentazione;
- d) nell'inosservanza delle disposizioni relative ai poteri di firma e al sistema delle deleghe;
- e) nella omessa vigilanza da parte dei superiori gerarchici sui propri sottoposti circa la corretta e l'effettiva applicazione dei principi di comportamento e dei protocolli indicati nel Codice Etico e nel Modello Organizzativo;
- f) nella omessa adozione delle misure di sicurezza antinfortunistiche previste dal Documento Valutazione dei Rischi;
- g) nella omessa segnalazione all'*Organismo di Vigilanza* da parte di tutti coloro che a qualunque titolo operano o collaborano all'interno della fondazione, riguardo notizie relative a violazioni del Codice Etico e del Modello.

L'elenco delle fattispecie è a titolo esemplificativo e non tassativo.

Criteri generali di irrogazione delle sanzioni

Nei singoli casi, il tipo e l'entità delle sanzioni specifiche verranno applicate dall'Amministrazione in proporzione alla gravità delle mancanze e, comunque, in considerazione degli elementi di seguito elencati:

- a) elemento soggettivo della condotta, a seconda del dolo o della colpa;
- b) rilevanza degli obblighi violati;
- c) livello di responsabilità gerarchica e/o tecnica;
- d) presenza di circostanze aggravanti o attenuanti in cui è stato commesso il fatto, con particolare riguardo alla professionalità, ed al ruolo organizzativo ricoperto;
- e) eventuale condivisione di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nel determinare la mancanza;
- f) comportamenti che possano compromettere, sia pure a livello potenziale, l'efficacia del Modello Organizzativo.

Qualora con un solo atto siano state commesse più infrazioni, punite con sanzioni diverse, potrà essere applicata la sanzione più grave.

Violazioni del personale dipendente

Si intendono qui integralmente richiamati l'art. 40 del CCNL ARIS sottoscritto in data 05/12/2012 "CCNL per il personale dipendente da RSA e Centri di Riabilitazione" per il personale non medico, nonché l'art. 11 del CCNL ARIS – AIOP per il personale medico attualmente in uso, in conformità alla L. nr. 300/70 che prevede a seconda della gravità della condotta tenuta le seguenti sanzioni:

- 1) Richiamo verbale
- 2) Richiamo scritto

- 3) Multa non superiore all'importo di 4 ore della retribuzione
- 4) Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 10 gg.
- 5) Licenziamento per giusta causa e giustificato motivo.

Restano ferme e si intendono qui richiamate, tutte le previsioni di cui al CCNL, tra cui la necessità che:

- la contestazione disciplinare sia inviata al lavoratore non oltre il termine di trenta giorni dal momento in cui gli organi direttivi hanno avuto effettiva conoscenza della mancanza commessa;
- il provvedimento disciplinare non sia adottato dal datore di lavoro oltre il termine di trenta giorni dalla presentazione della deduzione da parte del lavoratore;
- il predetto termine di trenta giorni rimanga sospeso nel caso in cui il dipendente richieda di essere ascoltato di persona unitamente al rappresentante sindacale, riprendendo poi a decorrere detto termine ab initio per ulteriori trenta giorni dalla data in cui le parti si saranno incontrate per discutere della contestazione;
- sia rispettato il principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni, in relazione alla gravità della mancanza e, pertanto, che il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni siano determinati in relazione ai seguenti criteri generali di cui al CCNL.

Rimane fermo che in caso di procedimenti penali pendenti, i procedimenti disciplinari connessi vengono sospesi.

Violazioni dei Consiglieri o del Presidente o del Vice Presidente

In caso di violazioni del Modello Organizzativo da parte di un Consigliere, del Presidente o Vice Presidente della Fondazione, le sanzioni sono applicate da parte Consiglio di Amministrazione, che potrà liberamente adottare le misure ritenute più opportune in ragione della gravità della condotta tenuta.

E' fatta comunque salva la facoltà della Fondazione di proporre nei confronti dell'interessato le azioni di responsabilità e/o risarcitorie.

Violazioni del Revisore dei conti

In caso di violazione del Modello Organizzativo da parte del Revisore dei Conti, il Consiglio di Amministrazione prenderà gli opportuni provvedimenti del caso, in ragione della gravità della condotta tenuta.

E' fatta comunque salva la facoltà della Fondazione di proporre nei confronti dell'interessato le azioni di responsabilità e/o risarcitorie.

Violazioni dei consulenti o dei collaboratori o dei fornitori

Nei confronti dei collaboratori, consulenti o fornitori della Fondazione che abbiano posto in essere violazioni di una o più norme del Modello Organizzativo, potrà essere disposta la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 1456 c.c.

E' fatta comunque salva la facoltà della Fondazione di proporre nei confronti dell'interessato le azioni di responsabilità e/o risarcitorie.

Misure di tutela nei confronti del segnalante ai sensi della Legge sul Whistleblowing

Il D. Lgs. nr. 24/2023 prevede le seguenti misure di tutela dei segnalanti:

- 1) Riservatezza (art. 12, D. Lgs. nr. 24/2023)

Tutti i soggetti coinvolti a qualunque titolo nella segnalazione o nella gestione della stessa deve mantenere la riservatezza sulle informazioni e l'identità delle persone coinvolte.

Si prevedono poi le seguenti regole a tutela della riservatezza:

- a) e segnalazioni sulle violazioni rientranti all'ambito di applicazione del D. Lgs. nr. 24/2023 non possono essere utilizzate oltre quanto è necessario per dare seguito alle stesse;

- b) è vietato rivelare l'identità o qualsiasi altra informazione della persona segnalante, senza il suo consenso espresso, a persone diverse da quelle competenti a ricevere e dare seguito alle segnalazioni;
- c) le persone che fungono da organo deputato alla gestione delle segnalazioni devono essere espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, nr. 196;
- d) la segnalazione è sottratta al diritto di accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, nr. 241, nonché dall'accesso civico di cui agli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, nr. 33.

Sempre ai fini della tutela della riservatezza, nell'ambito dei procedimenti disciplinari che dovessero essere avviati a seguito di segnalazione, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, si stabilisce che la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, nel caso in cui si proceda alla rivelazione dei dati riservati, occorre dare avviso alla persona segnalante, nonché nelle procedure di segnalazione interna ed esterna quando la rivelazione della identità della persona segnalante e delle informazioni è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

2) Divieto di ritorsione (art. 17, D. Lgs. nr. 24/2023)

Le persone segnalanti non possono subire alcuna ritorsione, tale intendendosi "qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto", realizzato nelle fattispecie elencate di seguito elencate:

- licenziamento, sospensione o misure equivalenti;
- retrocessione di grado o mancata promozione;
- mutamento di funzioni, cambiamento del luogo di lavoro, riduzione dello stipendio, modifica dell'orario di lavoro;
- sospensione delle formazioni o qualsiasi restrizione all'accesso alla stessa;
- note di merito negative o referenze negative;
- adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- coercizione, intimidazione, molestie o ostracismo;
- discriminazione o comunque trattamento sfavorevole;
- mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- mancato rinnovo o risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- conclusione anticipata o annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- annullamento di una licenza o di un permesso;
- richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Le persone segnalanti che ritengono di aver subito ritorsioni possono comunicarlo ad ANAC, ai fini della protezione prevista dall'art. 19 del D. Lgs. nr. 24/2023, che può informare l'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza ovvero l'O.D.V.

Gli atti assunti in violazione del divieto di ritorsione nelle modalità e circostanze di cui all'art. 17 sopra descritte, sono nulli.

Le persone segnalanti che siano state licenziate a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile hanno diritto a essere reintegrate nel posto di lavoro, ai sensi dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, nr. 300 o dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, nr. 23, in ragione della specifica disciplina applicabile al lavoratore.

3) Limitazioni di responsabilità

Si applicano le limitazioni di responsabilità penale, civile e amministrativa previste dall'art. 20 del D. Lgs. nr. 24/2023.

La tutela del segnalante sopra descritta non è garantita nel caso di segnalazioni effettuate con dolo o colpa grave, che si rivelino infondate. In tale circostanza, il segnalante può incorrere in provvedimenti sanzionatori e potrebbe essere denunciato per i reati di diffamazione e/o calunnia.

Conclusioni e illustrazione dei criteri seguiti per l'analisi delle aree di rischio reato

A conclusione della Parte Generale – Sezione Prima vengono indicati i criteri seguiti per l'analisi della mappatura delle aree a rischio reati, che sarà fatta oggetto di sviluppo nella Sezione Seconda in termini di elencazione dettagliata di tutti i cosiddetti reati presupposto aggiornati al 31/10/2012 (ddl antiriciclaggio), nonché nella Parte Speciale di verifica in termini di applicazione concreta alla realtà della Fondazione.

Per agevolare la lettura del testo si sottolinea che il criterio seguito nella stesura del Modello è stato quello di inserire per ogni artt. (da artt. 24 a 25-duodecies) del D. Lgs. nr. 231/2001 il testo integrale delle norme di reato, là ove esiste anche solo un rischio potenziale di accadimento, mentre si è riportata la sola rubrica del reato se l'ipotesi riveste carattere scarso o nullo.

9 – Rappresentanza dell'Ente in giudizio

L'art. 39 del D. Lgs. nr. 231/01 prevede che l'Ente partecipi al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo.

L'Ente che intende partecipare al procedimento si costituisce depositando nella cancelleria dell'autorità giudiziaria procedente una dichiarazione contenente a pena di inammissibilità:

- a) la denominazione dell'Ente e le generalità del suo legale rappresentante;
- b) il nome ed il cognome del difensore e l'indicazione della procura;
- c) la sottoscrizione del difensore;
- d) la dichiarazione o l'elezione di domicilio.

In tal caso lo Statuto della Fondazione all'art. 10, prevede il potere del Presidente del Consiglio di Amministrazione di nominare il legale che munito di procura potrà costituirsi in giudizio in favore della Fondazione.

Nell'ipotesi in cui, invece, il legale rappresentante fosse ad essere indagato per un reato presupposto all'illecito amministrativo ascritto a carico dell'Ente, si paleserà una situazione di conflitto con gli interessi dell'Ente; di talchè lo Statuto della Fondazione ha previsto che in caso di impedimento o assenza del Presidente del Consiglio di Amministratore, i poteri sono assunti dal vice Presidente o, in caso di impedimento o assenza di quest'ultimo, dal consigliere più anziano per età (art. 10), in maniera tale che la Fondazione possa tutelare i propri diritti di difesa provvedendo alla nomina di un difensore da parte di un soggetto specificamente delegato a tale incombenza per i casi di eventuale conflitto con le indagini penali a carico del rappresentante legale.

10 – Modelli comportamentali

MODELLI COMPORTAMENTALI

Le regole qui di seguito e che si richiamano sinteticamente suddivise per famiglie di reati si fondano e si allineano ai principi richiamati nel Codice Etico ed ispirano le procedure, le policy e i protocolli implementati nell'Ente ovvero sono specificamente contenute nelle istruzioni operative all'uopo create.

Esse si possono considerare dei veri e propri standard 231, ossia componenti di un ottimale sistema di controllo preventivo che in questo contesto assumono il significato di strumenti organizzativi in linea di principio idonei a svolgere un ruolo di prevenzione del rischio di accadimento dei reati presupposto.

In particolare, occorre distinguere che per i reati dolosi esse sono ritenute idonee a ridurre tale rischio entro la soglia di ragionevole accettabilità nel senso che il reato può essere commesso solo aggirando fraudolentemente la procedura stessa; per quelli colposi (per esempio reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ecc....) sono ritenute idonee a concretizzare ed attuare una struttura organizzativa con compiti e responsabilità definiti formalmente in coerenza con lo schema organizzativo e funzionale dell'ente.

In generale e via trasversale, l'ente deve organizzarsi in modo da assicurare:

Codice Etico

Adesione e rispetto dei principi del Codice Etico approvati dall'Ente.

Controlli indipendenti

Forme di controllo indipendenti, cioè provenienti da ente di parte terza; se sufficientemente indipendenti possono costituire un elemento ulteriore a garanzia di trasparenza e presidio anti reato.

Formazione e comunicazione

La programmazione di piani di informazione e formazione in favore dei lavoratori è un importante requisito del Modello ai fini del suo buon funzionamento.

La comunicazione riguarda non solo il Codice Etico ma riguarda anche le procedure, le policy e i protocolli, le regole di comportamento e la conoscenza di esse, delle deleghe, delle procure, del sistema di flussi informativi.

La formazione se rivolta al personale interessato nelle aree a rischio reato costituisce una valida azione preventiva all'accadimento dei reati.

Obblighi organizzativi

Ogni attività autorizzata in via generale o specificatamente all'interno della Ente deve essere registrata (principio della tracciabilità e corretta archiviazione) e quindi verificabile anche rispetto al suo autore (principio della identificazione anche temporale ovvero firma e data). Vale altresì il principio per cui ogni documento deve essere redatto in modo conforme alla normativa vigente.

Ogni procedura deve essere suddivisa in fasi, e, per quanto compatibile con l'organizzazione della Ente, si deve evitare che più fasi della stessa procedura siano affidate ad un unico soggetto, senza che altri effettuino un effettivo controllo riguardo al processo/procedura (principio della segregazione delle funzioni).

Le risorse finanziarie della Ente e la relativa movimentazione dovranno essere sempre registrate e l'eventuale utilizzo del denaro contante dovrà avvenire con flussi di cassa chiari. La conservazione del denaro contante (in cassaforte) dovrà avvenire a cura di responsabili individuati con delega formale (principio della trasparenza).

Sistema di deleghe e procure

Implementare e aggiornare un sistema di deleghe e procure, che consente l'efficiente gestione dell'attività istituzionale, garantisce elementi di sicurezza ai fini della prevenzione dei reati, in quanto assicura la rintracciabilità ed evidenza delle attività svolte.

Il sistema di delega deve soddisfare le seguenti condizioni di ammissibilità formale:

- la delega deve risultare da atto scritto avente data certa;
- il delegato deve possedere tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- la delega deve attribuire al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- la delega deve attribuire al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
- la delega deve essere accettata dal delegato per iscritto
- il delegato ha la facoltà di sub-delegare le funzioni assegnategli previa intesa con il delegante alle stesse condizioni previste per la delega;
- la delega deve essere oggetto di adeguata e tempestiva pubblicità;
- tutti coloro (compresi anche Dipendenti e i terzi) che intrattengono per conto della Ente rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere dotati di delega in tal senso;
- le deleghe devono coniugare ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e a una posizione adeguata nell'organigramma, ed essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi;
- ciascuna delega deve definire in modo specifico e inequivocabile sia i poteri del delegato sia il soggetto, organo o individuo cui il delegato riporta gerarchicamente;
- i poteri di spesa del delegato devono essere adeguati rispetto alle funzioni conferitegli.

Il sistema di attribuzione delle procure deve soddisfare le seguenti condizioni di ammissibilità formale:

- le procure sono conferite esclusivamente a soggetti dotati di delega interna, o di specifico contratto di incarico in caso di prestatori d'opera coordinata e continuativa, che descriva i relativi poteri di gestione; ove necessario, sono accompagnate da apposita comunicazione che fissi l'estensione di poteri di rappresentanza ed eventualmente di limiti di spesa;
- la procura può essere conferita sia a persone fisiche (espressamente individuate nella procura medesima) sia a persone giuridiche (che agiranno a mezzo di propri procuratori investiti, nell'ambito della stessa, di analoghi poteri).

Di fatto i contenuti essenziali del sistema di deleghe e procure sono i seguenti:

- tutti i soggetti che hanno il potere di impegnare la Ente all'esterno devono essere titolari della relativa delega/procura;
- ciascuna delega deve definire in modo specifico ed inequivoco i poteri del delegato, precisandone i limiti;
- al titolare della procura devono essere riconosciuti poteri di spesa adeguati alle funzioni conferite;
- le deleghe e le procure devono essere tempestivamente aggiornate.

Sistema disciplinare

Prevedere un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello stesso.

Le sanzioni previste sono applicate ad ogni violazione delle disposizioni contenute nel Modello a prescindere dalla commissione di un reato e dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria.

Costituisce, altresì, violazione del Modello – e presupposto di applicazione di sanzioni – il mancato rispetto degli obblighi di riservatezza sull'identità del segnalante previsti dalla Legge sul whistleblowing a tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti, nonché il compimento di segnalazioni effettuate con dolo o colpa grave, che si rivelino infondate.

Obblighi informativi all'ODV

Prevedere un sistema di trasmissione all'ODV delle informazioni concernenti i rapporti predisposti dai responsabili delle funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo, da cui possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto e del Modello.

E' pertanto necessario definire le modalità operative ed i casi di trasmissione dei flussi informativi verso l'ODV.

Al fine di agevolare lo svolgimento dell'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello devono essere istituiti specifici obblighi di informativa verso l'ODV.

Con riferimento alle segnalazioni relative a violazioni del Modello, ovvero di condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001 e rientranti nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 24/2023 in materia di whistleblowing, la Fondazione deve essere creati canali interni per le segnalazioni sia anonime che non, deve essere adottata uno specifico documento normativo denominato "PROCEDURA PER LE SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING" avente lo scopo di fornire chiare indicazioni in relazione al processo di invio, ricezione, analisi e trattamento delle segnalazioni.

È necessario, inoltre, individuare le cosiddette "attività sensibili" ossia quelle attività aziendali nel cui ambito o tramite le quali potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati nel Decreto; l'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal Decreto, l'individuazione delle attività "sensibili" e "strumentali".

Reati contro l'amministrazione pubblica, di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività "sensibili" e "strumentali", nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato:

- vendita del servizio: gestione lista d'attesa (privata e solvente), stipula contratti di ingresso, stipula contratti con ATS e stipula contratti con Enti Pubblici;
- presa in carico e gestione dell'utente: classificazione sanitaria;
- rendicontazioni: elaborazione classificazione sanitaria, tempi degenza ai fini della rendicontazione, flusso giornate di presenza (FE regionale), scheda struttura, rilascio attestazione ai fini ISTAT (morte), rilascio certificazioni (ricovero), emissione cedolini recupero spese sanitarie e gestione cartella clinica (registrazioni);
- gestione farmaci: acquisto, gestione e somministrazione farmaci (autorizzati), gestione e somministrazione (solventi), acquisto e gestione stupefacenti, smaltimento;
- rapporti con autorità di vigilanza: verifiche appropriatezza, igienico sanitarie, sopralluoghi di rispetto della normativa di riferimento;
- selezione e gestione risorse umane: selezione e gestione del personale, rilevazione presenze, elaborazione buste paga e pagamento stipendi;
- assolvimento obblighi contributivi e fiscali;
- redazione e gestione budget – bilancio;
- fatturazione attiva e passiva;

- attività di tutela dei luoghi di lavoro: gestione degli infortuni;
- richiesta finanziamenti e contributi alla P.A.;
- trasparenza: pubblicazione documenti, dati, informazioni sul sito istituzionale.

Le procedure, le policy e i protocolli adottati dall'Ente a governo di dette attività devono ispirarsi e allinearsi ai seguenti standard 231:

- segregazione delle funzioni per cui un unico soggetto non ha il potere di determinare tutto il processo: chi chiede, per esempio, una consulenza non è colui che seleziona il partner e non è colui che effettua il pagamento
- tracciabilità del processo decisionale al fine di rendere ricostruibile a posteriori il perché (quindi l'esigenza, da e sotto quali presupposti sia stata assunta la decisione)
- archiviazione della documentazione di ogni procedura
- procedure interne che prevedono la partecipazione di due o più soggetti al compimento dell'attività a rischio
- procedure di monitoraggio e controllo con la nomina di un responsabile dell'operazione
- divieto di elargizioni in denaro e/o regalie ai funzionari pubblici
- attività di formazione periodica sulla normativa
- sistema di deleghe e procure che faccia emergere esattamente la correlazione tra posizione rivestita dai singoli e responsabilità
- trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche: adesione agli obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale ex Dlgs 33/2013; sistema di valutazione interno ed indipendente; nomina dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)
- flussi informativi verso l'ODV di cui alla matrice di flussi
- procedure interne, policy o protocolli che regolano il procedimento amministrativo di gara di Pubbliche Amministrazioni o per conto di Pubbliche Amministrazioni che garantiscono trasparenza nella selezione del contraente, che garantiscono la competizione tra più contraenti e il regolare svolgimento della gara

Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego denaro, beni o utilità, autoriciclaggio e delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività "sensibili" e "strumentali", nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato:

- selezione e gestione fornitori;
- gestione donazioni e lasciti.

Le procedure, le policy e i protocolli adottati dall'Ente a governo di dette attività devono ispirarsi e allinearsi ai seguenti standard 231:

- espressa previsione di strumenti di pagamento tracciabili (carte di credito, assegni, bonifici);
- segregazione delle funzioni per cui un unico soggetto non ha il potere di determinare tutto il processo (chi decide, per esempio, un nuovo acquisto non è colui che seleziona il fornitore e non è colui che effettua il pagamento);
- tracciabilità del processo decisionale al fine di rendere ricostruibile a posteriori il perché e quindi, l'esigenza, da e sotto quali presupposti sia stata assunta la decisione, il pagamento e le modalità;
- procedure interne che prevedono la partecipazione di due o più soggetti al compimento dell'attività a rischio;
- procedure di monitoraggio e controllo con la nomina di un responsabile dell'operazione;
- attività di formazione periodica sulla normativa vigente e quella antiriciclaggio;

- sistema di deleghe e procure che faccia emergere esattamente la correlazione tra posizione rivestita dai singoli e responsabilità, anche in caso di sub-deleghe;
- divieto di elargizioni in denaro ai fornitori;
- obbligo degli amministratori del rispetto dei principi di trasparenza nell'assunzione delle decisioni da parte dell'ente che hanno diretto impatto sui terzi;
- divieto di effettuare operazioni cash per un importo pari o superiore ai limiti indicati dalle norme di volta in volta vigenti; il divieto si estende a qualsiasi tipo di trasferimento di denaro contante e titoli al portatore tra diverse persone fisiche o persone giuridiche; sono compresi nel campo di applicazione del divieto anche prestiti e donazioni; inoltre, sono vietate anche le operazioni relative a somme inferiori alla soglia di legge che risultino complessivamente elusive del divieto in quanto frutto di un "frazionamento fittizio" del pagamento;
- flussi informativi verso l'ODV di cui alla matrice di flussi.

Reati societari, corruzione tra privati e reati tributari, delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività "sensibili" e "strumentali", nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato:

- vendita del servizio: gestione lista d'attesa (privata e solvente), stipula contratti di ingresso e stipula contratti con ATS;
- presa in carico e gestione dell'utente: classificazione sanitaria e tempi di degenza, gestione PAI e scale di valutazione;
- rendicontazioni: elaborazione classificazione sanitaria e tempi di degenza ai fini della rendicontazione, scheda struttura;
- selezione e gestione fornitori;
- selezione e gestione risorse umane: selezione e gestione del personale, rilevazione presenze, elaborazione buste paga e pagamenti stipendi;
- assolvimento obblighi contributivi e fiscali;
- redazione e gestione budget – bilancio;
- fatturazione attiva e passiva;
- richiesta finanziamenti e contributi alla P.A.;
- gestione donazioni e lasciti.

Le procedure, le policy e i protocolli adottati dall'Ente a governo di dette attività devono ispirarsi e allinearsi ai seguenti standard 231:

- esistenza del sistema di controllo interno e quindi le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti alla struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa dell'ente ed il sistema di controllo di gestione;
- esistenza e conoscenza di norme interne inerenti al sistema amministrativo, contabile, finanziario, di reporting;
- esistenza e conoscenza di norme interne inerenti all'uso ed al funzionamento del sistema informativo dell'ente;
- in generale, conoscenza e formazione della normativa applicabile;
- flussi informativi verso l'ODV di cui alla matrice di flussi.

Devono essere attuate le seguenti misure:

- attivazione di un programma di formazione - informazione periodica del personale interessato alla gestione amministrativa e ai reati societari;
- le movimentazioni finanziarie attive o passive dell'ente devono sempre essere riconducibili ad eventi certi, documentati e strettamente inerenti;

- nei contratti con i consulenti ed i partners deve essere contenuta un'apposita clausola, che regoli le conseguenze della violazione, da parte degli stessi, delle norme di cui al Decreto 231, nonché dei principi contenuti nel modello;
- flussi informativi tra le funzioni preposte al controllo dell'ente e l'OdV per verificare l'osservanza della disciplina in tema di normativa societaria; copia del bilancio e della relazione del revisore legale dei conti; valutazione periodica dei fornitori
- nomina del revisore legale dei conti;
- nomina del consulente fiscale;
- libero accesso del revisore dei conti durante le verifiche periodiche ai dati, ai documenti ed alle informazioni utilizzati nella redazione del bilancio e delle altre scritture contabili, al fine di poter svolgere compiutamente l'attività di controllo della corretta rilevazione dei dati economici e patrimoniali e finanziari dell'ente, della tenuta delle casse e delle scritture contabili;
- nella predisposizione dei bilanci di esercizio, relazioni e altre comunicazioni sociali previste dalla legge (presentazione dei dati, elaborazione ed approvazione) devono essere applicate specifiche procedure aziendali che:
 - a) determinino con chiarezza e completezza i dati e le notizie che ciascuna funzione deve fornire, i criteri contabili per l'elaborazione dei dati e la tempistica per la loro consegna alle funzioni responsabili;
 - b) prevedano la trasmissione di dati ed informazioni alla funzione responsabile attraverso un sistema (anche informatico) che consenta la tracciatura dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
 - c) prevedano incontri e/o scambi di informazioni periodici con gli eventuali outsourcer contabili, fiscali etc.. al fine di verificarne la regolare e costante professionalità nella gestione del servizio e nella redazione dei documenti contabili;
 - d) utilizzino informazioni previsionali condivise dalle funzioni coinvolte ed approvate dagli Organi Sociali;
 - e) determinino che ogni modifica ai dati contabili possa essere effettuata solo dalla funzione che li ha generati.

La gestione e la comunicazione verso l'esterno di notizie e di dati deve essere svolta in base a specifiche procedure aziendali che prevedano:

- la definizione di ruoli e responsabilità nella gestione e coordinamento della comunicazione e delle relazioni esterne dell'ente;
- l'esistenza di adeguate misure di sicurezza tecniche ed organizzative per il trattamento informatico dei dati secondo la normativa privacy vigente;

Per la prevenzione del reato di corruzione tra privati ex art. 2635 c.p. in particolare si deve prevedere:

CICLO ATTIVO:

- chiara segregazione di funzioni e responsabilità avendo riguardo sia ai poteri autorizzativi dei processi di vendita sia a quelli di spesa;
- netta ripartizione dei compiti e responsabilità tra le funzioni nell'organizzazione delle vendite tra chi definisce il prezzo di offerta da chi stabilisce le condizioni/tempi di pagamento e relative penali e chi infine definisce le condizioni risolutive anche transattive in caso di controversie;
- criteri predefiniti in modo chiaro, generale e trasparente per la determinazione del prezzo massimo di offerta per singolo prodotto o servizio (al fine di individuare agevolmente) qualsiasi anomalia;
- pianificazione di attività di benchmarking (raffronto con i valori economici di mercato).

CICLO PASSIVO:

- ripartizione dei compiti nell'ufficio acquisti: tra chi seleziona il fornitore, il consulente o il prestatore di servizi, chi ratifica l'acquisto, chi autorizza il pagamento e chi effettua il controllo di gestione e la tracciabilità delle operazioni;
- individuazione di criteri generali e trasparenti per la determinazione di un prezzo massimo di acquisto per singolo prodotto e servizio;
- acquisizione di almeno 3 preventivi;
- determinazioni di regole generali su termini e condizioni di pagamento
- pianificazione di attività di benchmarking (raffronto con i valori economici di mercato);
- predisposizione di adeguati protocolli per acquisti di beni e servizi, affidamento di consulenza ed altre prestazioni professionali;
- predisposizione di un elenco qualificato dei fornitori e valutazione periodica;
- gestione del conflitto d'interesse.

Per la corretta gestione della liquidità e della contabilità, è vietato:

- effettuare elargizioni in denaro e regali a pubblici funzionari a partene commerciali, collaboratori, fornitori o riceverle al di fuori delle prassi generalmente accettate;
- effettuare pagamenti in contanti salvo espressa autorizzazione da parte della direzione amministrativa e finanza;
- riconoscere compensi o effettuare prestazioni in favore di collaboratori esterni che non trovano adeguata giustificazione documentale ovvero in relazione al tipo di incarico da svolgere, al compenso ricevuto, alle caratteristiche del rapporto di collaborazione e alle prassi vigenti;
- effettuare pagamenti senza il rispetto delle procedure previste dal software gestionale adottato dall'azienda.

Reati di lesione e omicidio colposo

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività "sensibili", nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato:

- gestione emergenza pandemia: gestione, controllo e prevenzione dell'infezione;
- attività di tutela dei luoghi di lavoro: tutela ambienti di lavoro e gestione degli infortuni.

Le procedure, le policy e i protocolli adottati dall'Ente a governo di dette attività devono ispirarsi e allinearsi ai seguenti standard 231:

- sistema di delega e procure che faccia emergere esattamente la correlazione tra posizione rivestita dai singoli e responsabilità;
- valutazione dei rischi e predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- nomina dell'RSPP;
- nomina dell'RLS;
- nomina del MC;
- nomina dei preposti;
- redazione del documento di valutazione del rischio (DVR) a tutela dell'informazione del lavoratore e sottoscrizione del DL;
- applicazione delle modalità di contenimento del rischio individuate dal DVR;
- rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativamente alle attrezzature impianti, luoghi di lavoro, ecc;
- attività di natura organizzativa quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza;
- consultazione dell'RLS;
- sorveglianza sanitaria e nomina Medico Competente;

- informazione e formazione dei lavoratori, dei preposti, dell'RSPP e dell'RLS;
- vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in materia di sicurezza da parte dei lavoratori;
- report di non conformità;
- acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure: redazione congiunta da parte di tutti i soggetti coinvolti di un report informativo dell'attività svolta;
- previsione di un severo sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello
- nomine dei preposti, consegna lettere di nomina, formazione specifica;
- interviste periodiche all'RSPP, ai preposti, all'RLS, al MC;
- flussi informativi verso l'ODV di cui alla matrice di flussi.

Reati ambientali e reati di contrabbando

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività "sensibili", nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato:

- gestione farmaci: smaltimento
- gestione rifiuti: speciali sanitari, urbani e farmaci.

Le procedure, le policy e i protocolli adottati dall'Ente a governo di dette attività devono ispirarsi e allinearsi ai seguenti standard 231:

- sistema di delega e procure che faccia emergere esattamente la correlazione tra posizione rivestita dai singoli e responsabilità;
- valutazione dei rischi e predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti a tutela dell'informazione del lavoratore;
- individuazione e classificazione di rifiuti prodotti;
- nomina del responsabile igienico sanitario e del responsabile SISTRI;
- redazioni di protocolli utili a gestire i rischi rilevati;
- informazione e formazione dei lavoratori;
- vigilanza con riferimento al rispetto dei protocolli e delle istruzioni di lavoro da parte dei lavoratori;
- acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge; quali le certificazioni e autorizzazioni degli appaltatori;
- inserimento nei contratti con gli appaltatori della clausola di osservanza del sistema 231;
- periodica valutazione degli appaltatori/fornitori;
- periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia dei protocolli e relative istruzioni: redazione congiunta da parte di tutti i soggetti coinvolti di un report informativo dell'attività svolta;
- previsione di un severo sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
- flussi informativi verso l'ODV di cui alla matrice di flussi.

Reati informatici e reati in materia di violazione dei diritti d'autore

Le aree a rischio di commissione di reati informatici e reati in materia di violazione dei diritti d'autore sono l'area sanitaria, l'amministrativa e l'area della sicurezza informatica.

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività "sensibili", nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato:

- vendita del servizio: gestione lista d'attesa (privata e solvente);
- rendicontazioni: elaborazione classificazione sanitaria e tempo di degenza ai fini della rendicontazione, flusso giornate di presenza (FE regionale), scheda struttura RSA e rilascio attestazione ai fini ISTAT (morte), emissione cedolini recupero spese sanitarie e gestione cartella clinica (registrazioni);
- fatturazione attiva e passiva;

- tenuta e gestione dati ospiti, dipendenti e fornitori (privacy);
- trasparenza: pubblicazione documenti, dati, informazioni sul sito istituzionale;
- gestione sito istituzionale.

Le procedure, le policy e i protocolli adottati dall'Ente a governo di dette attività devono ispirarsi e allinearsi ai seguenti standard 231:

- misure di protezione interne al sistema informatico come:
 - a) la prescrizione di una password personale per la connessione ad una rete e/o un sistema, la prescrizione di codici di accesso e l'esclusione a determinato personale, attraverso la rete interna del sistema, dall'accesso ai comandi centrali per intervenire sui dati;
 - b) sistemi informatici strutturati in modo da evitare il diretto ed immediato accesso a dati appartenenti a livelli diversi e più alti del sistema (seconda password).
- misure di sicurezza esterne di carattere organizzativo che:
 - a) disciplinano le modalità di accesso ai locali in cui il sistema è ubicato e indichino le persone abilitate all'utilizzo, come la sistemazione di un impianto all'interno di un locale munito di serrature o la predisposizione di un badge per accedere nell'area dove si trovano i computer;
 - b) Attività di monitoraggio (log) degli strumenti di connessione di rete (router, firewall, ecc.) attraverso la cui analisi sarà possibile valutare e determinare chi ha effettuato una connessione verso una determinata rete e/o sistema.
- Nomina dell'amministratore di sistema (ADS).
- Nomina Data Protection Officer (DPO), se previsto.
- Formazione ai dipendenti in materia.
- Utilizzo di software soggetti a licenze nell'ambito dei sistemi informativi aziendali.
- Rispetto degli adempimenti SIAE.
- Corretti rapporti con fornitori con cui sono in essere contratti aventi ad oggetto beni o servizi coperti da diritti di terzi.
- Interviste periodiche dell'ODV al DPO, se previsto e all'ADS.
- Flussi informativi verso l'ODV di cui alla matrice di flussi.

Reati contro la personalità individuale e impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività "sensibili", nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato:

- selezione e gestione risorse umane: selezione e gestione personale.

Le procedure, le policy e i protocolli adottati dall'Ente a governo di dette attività devono ispirarsi e allinearsi ai seguenti standard 231:

- segregazione delle funzioni per cui un unico soggetto non ha il potere di determinare tutto il processo: chi chiede, per esempio, una consulenza non è colui che seleziona il partner e non è colui che effettua il pagamento;
- tracciabilità del processo decisionale al fine di rendere ricostruibile a posteriori il perché (quindi l'esigenza, da e sotto quali presupposti sia stata assunta la decisione);
- archiviazione della documentazione di ogni procedura;
- procedure interne che prevedono la partecipazione di due o più soggetti al compimento dell'attività a rischio;
- procedure di monitoraggio e controllo con la nomina di un responsabile dell'operazione;
- attività di formazione periodica sulla normativa;

- sistema di deleghe e procure che faccia emergere esattamente la correlazione tra posizione rivestita dai singoli e responsabilità;
- flussi informativi verso l'ODV di cui alla matrice di flussi.

Reati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività "sensibili", nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato:

- selezione e gestione risorse umane: selezione e gestione del personale;
- gestione del sito istituzionale e dei social;
- gestione della rete internet.

Le procedure, le policy e i protocolli adottati dall'Ente a governo di dette attività devono ispirarsi e allinearsi ai seguenti standard 231:

- i principi del Codice Etico approvati dalla Ente;
- controllo dei contenuti delle esternazioni o pubblicazioni in nome e per conto della Ente nei rapporti con gli altri all'interno e al di fuori della stessa;
- formazione e sensibilizzazione del personale;
- nomina di un responsabile dei contenuti del sito istituzionale e della rete intranet;
- flussi informativi verso l'ODV di cui alla matrice di flussi.

Delitti contro il patrimonio culturale

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività "sensibili", nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato:

- gestione del patrimonio culturale dell'Ente;
- gestione appalti per la manutenzione dei beni di cui al patrimonio culturale.

Le procedure, le policy e i protocolli adottati dall'Ente a governo di dette attività devono ispirarsi e allinearsi ai seguenti standard 231:

- rispetto delle norme in dicte nello Statuto;
- redazione di un inventario dei beni culturali o paesaggistici di cui è proprietario l'ente con la relativa fonte di provenienza (fattura di acquisto o atto di provenienza) e precisando dove questi beni sono conservati/ubicati;
- adozione di sistemi tecnici ed organizzativi di conservazione dei beni;
- espressa previsione di strumenti di pagamento tracciabili (carte di credito, assegni, bonifici);
- segregazione delle funzioni per cui un unico soggetto non ha il potere di determinare tutto il processo (chi decide, per esempio, un nuovo acquisto non è colui che seleziona il fornitore e non è colui che effettua il pagamento);
- tracciabilità del processo decisionale al fine di rendere ricostruibile a posteriori il perché e quindi, l'esigenza, da e sotto quali presupposti sia stata assunta la decisione, il pagamento e le modalità;

- procedure interne che prevedono la partecipazione di due o più soggetti al compimento dell'attività a rischio;
- procedure di monitoraggio e controllo con la nomina di un responsabile dell'operazione;
- attività di formazione periodica sulla normativa vigente;
- sistema di deleghe e procure che faccia emergere esattamente la correlazione tra posizione rivestita dai singoli e responsabilità, anche in caso di sub-deleghe;
- è fatto obbligo agli amministratori il rispetto dei principi di trasparenza nell'assunzione delle decisioni da parte dell'ente che hanno diretto impatto sui terzi;
- flussi informativi verso l'ODV di cui alla matrice di flussi.

PARTE GENERALE

Sezione Seconda

I reati di cui al D. Lgs n. 231/2001

I REATI

I reati da cui può conseguire la responsabilità amministrativa per l'Ente sono espressamente indicati nel Decreto che inizialmente prevedeva i soli reati contemplati nelle norme di cui agli artt. 24 e 25, ma per effetto di provvedimenti normativi successivi, la casistica dei reati è stata significativamente ampliata.

Questo è l'insieme dei reati presupposto”

1. Reati in tema di erogazioni pubbliche (art. 24 del Decreto)

- 1) Malversazione a danno dello stato (art. 316-bis c.p.)
- 2) Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)
- 3) Truffa (art. 640 commi 1 e 2 – nr. 1 c.p.)
- 4) Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)
- 5) Frode informatica (art. 640-ter c.p.)
- 6) Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)
- 7) Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.)
- 8) Inadempimento di contratti di pubbliche forniture (art. 355 c.p.)
- 9) Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

In relazione alla commissione di questi delitti se commessi in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Se, in seguito alla commissione dei delitti, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

E' prevista anche l'applicazione delle sanzioni interdittive.

L'art. 24 del Decreto si riferisce ai reati che possono essere commessi nell'ambito dei rapporti fra le persone giuridiche private e la Pubblica Amministrazione o un ente pubblico.

Comunemente sono definite come amministrazioni pubbliche tutte quelle facenti capo allo Stato per cui si può cercare di fornire una classificazione a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo:

- Enti e amministrazioni dello Stato a ordinamento autonomo, quali Ministeri, Camera e Senato, Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Agenzia delle Entrate e Banca d'Italia, Dipartimento Politiche Comunitarie, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Consob;
- Regioni, Province, Comuni;
- Comunità montane e loro consorzi e associazioni;
- Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, e loro associazioni;

- Ordini professionali;
- Tutti gli Enti Pubblici non economici nazionali, regionali e locali (INPS, INAIL, ISTAT, ENASARCO, CNR, INPSAI, INPSAP);
- ATS e ASST;
- Enti e Monopoli di Stato;
- Istituti e scuole di ordine e grado e istituzioni educative;
- RAI

Tra le persone fisiche che operano per la P.A., assumono particolare rilievo (in particolare per i reati considerati dall'art. 25 del D. Lgs. nr. 231/2001), le figure del Pubblico Ufficiale e dell'Incaricato di Pubblico Servizio.

Ai sensi dell'art. 357, 1° comma c.p. "**sono pubblici ufficiali** coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa". Non ponendosi questioni interpretative quanto all'individuazione della funzione legislativa e giudiziaria, poiché coloro che la svolgono sono, nel nostro ordinamento un *numerus clausus*, il 2° comma della medesima disposizione si limita a definire la più problematica funzione amministrativa. A questo scopo precisa che "è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi".

Gli incaricati di un pubblico servizio sono, invece, definiti dall'art. 358 c.p. come "coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio", con ciò dovendosi intendere "un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale".

Per una più precisa comprensione del significato da attribuire ai criteri astrattamente fissati dalla legge, appare conveniente fornire un quadro sintetico dell'elaborazione giurisprudenziale in tema di qualifiche soggettive degli operatori sanitari definiti pubblici ufficiali:

- il medico specialista convenzionato con l'ATS (rispetto alla compilazione della cartella clinica, di ricette, impegnative di cura, ricovero e attestazioni di malattia);
- il medico che presta opera libero-professionale, in virtù di un rapporto di natura privatistica, presso una istituzione sanitaria privata accreditata con il S.S.N. (poiché, per il tramite della struttura privata, concorre alla formazione e manifestazione della volontà della pubblica amministrazione in materia di pubblica assistenza sanitaria, esercitando poteri autoritativi in sua vece, nonché poteri certificativi);
- il responsabile di un laboratorio o gabinetto radiologico o poliambulatorio convenzionato con il S.S.N. (relativamente alla redazione dei prospetti riepilogativi delle prestazioni eseguite, trasmessi mensilmente alla ATS);
- il medico che compie l'accertamento di morte;
- il direttore amministrativo della ATS;
- i componenti del consiglio di amministrazione di un Ente ospedaliero (quando concorrono a formare le deliberazioni nelle materie ad esso riservate da norme di diritto pubblico);

- il medico che svolge le funzioni previste dagli artt. 4 e 5 della legge nr. 194/1978 sull'interruzione della gravidanza;
- il medico di guardia;
- l'ostetrica (in relazione alla procedura di ammissione all'intervento di interruzione volontaria di gravidanza).

Sono stati considerati incaricati di un pubblico servizio:

- l'infermiere che svolge funzioni paramediche e l'infermiere;
- il tecnico di radiologia;
- l'ausiliario socio-sanitario specializzato (O.S.S.);
- il dipendente dell'A.S.L. addetto a mansioni esattoriali e di controllo delle certificazioni mediche;
- l'addetto alla riscossione dei ticket;
- il gestore di una tesoreria dell'ATS;
- l'autista di ambulanza di proprietà di una società autorizzata al servizio di pronto soccorso come ausiliaria della protezione civile provinciale;
- il farmacista (sia esso convenzionato o meno con il S.S.N.).

2. Reati informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24-bis del Decreto)

- 1) Falsità in un documento informatico pubblico e privato (art. 491-bis c.p.)
- 2) Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)
- 3) Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)
- 4) Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)
- 5) Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)
- 6) Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)
- 7) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)
- 8) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)
- 9) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)
- 10) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)
- 11) Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)
- 12) Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (DL 21 settembre 2019, n. 105 convertito in legge con modifiche dalla legge 18 novembre 2019, n. 133)

In relazione alla commissione di questi delitti si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a un massimo di cinquecento quote.

E' prevista anche l'applicazione delle sanzioni interdittive.

La Legge nr. 48/2008 di ratifica della Convenzione sulla Criminalità informatica - pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana nr. 80 del 4 aprile u.s., Supplemento Ordinario nr. 79, ha esteso, a far data dal 5 aprile 2008, la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ai reati di "criminalità informatica" propri, cioè commessi mediante internet, i quali coinvolgono in maniera diretta l'utilizzo di tecnologie informatiche nell'iter di realizzazione della condotta stessa.

Con il Decreto Legge 21 settembre 2019, n. 105, il legislatore istituisce il c.d. perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, "al fine di assicurare un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori nazionali, pubblici e privati, da cui dipende l'esercizio di una funzione essenziale dello Stato, ovvero la prestazione di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato e dal cui malfunzionamento, interruzione, anche parziali, ovvero utilizzo improprio, possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale" (art. 1 D.L. 105/2019).

Si tratta, all'atto pratico, dell'introduzione di una serie di obblighi di cui sono destinatari i soggetti pubblici o privati che, in ragione del loro ruolo strategico e del loro ricorso a beni, strumenti o servizi ICT (Information and Communication Technology), rientrano nel perimetro di sicurezza nazionale; al momento si tratta di una fattispecie per lo più oscura, quando interverranno le norme integratrici del caso, si tratterà di vera e propria fattispecie penale in bianco, in cui le norme extra penali si dovranno rinvenire in fonti normative secondarie.

3. Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter del Decreto)

- 1) Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- 2) Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)
- 3) Scambio elettorale politico – mafioso (art. 416-ter c.p.)
- 4) Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.)
- 5) Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, D.P.R. nr. 309/90)
- 6) Termini di durata massima delle indagini preliminari (art. 407, co. 2, lett. a), nr. 5), c.p.p.)
- 7) Traffico di organi prelevati da persona vivente (art. 601 bis c.p.)

In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407,

comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

E' prevista l'applicazione delle sanzioni interdittive per una durata non inferiore ad un anno.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

Questi delitti sono i cosiddetti reati mezzo, cioè i reati che costituiscono il presupposto o mezzo per commettere ulteriori reati, cioè i reati fine.

La legge sanziona l'associazione per delinquere ed ipotesi simili facendo derivare responsabilità penali anche dal solo evento associativo, stabilendo che il reato si commette con la sola adesione al sodalizio, indipendentemente dalla successiva consumazione dei reati fine.

La responsabilità amministrativa delle società si applica anche ai reati tributari se sono il fine dell'associazione per delinquere, con la conseguenza che deve ritenersi legittimo il sequestro operato nei confronti di una società i cui vertici sono imputati di associazione per delinquere finalizzata all'emissione e all'utilizzo di fatture false.

A precisarlo è stata la Corte di Cassazione, Terza penale con la sentenza 24841 depositata il 6.6.2013. Secondo i giudici, pertanto, una società può essere indagata per l'illecito relativo all'associazione per delinquere finalizzato al compimento di reati tributari; ne consegue che le misure cautelari (sequestro) possono trovare legittimazione proprio nel reato associativo e non nei "reati fine", nella specie quelli fiscali, che non sono contemplati nei reati presupposto.

4. Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (art. 25 del Decreto)

- 1) Concussione (art. 317 c.p.)
- 2) Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)
- 3) Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)
- 4) Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)
- 5) Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter comma I c.p.)
- 6) Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)
- 7) Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
- 8) Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
- 9) Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- 10) Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.);
- 11) Traffico di influenze illecite (art. 346 bis).

In relazione alla commissione di questi reati si applica la sanzione fino a ottocento quote.

E' prevista anche l'applicazione delle sanzioni interdittive fino a sette anni.

Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare

che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che

hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, la durata delle sanzioni interdittive può essere ridotta.

I reati di questa famiglia possono essere realizzati da persone, che rivestano uno dei seguenti ruoli:

- pubblico ufficiale
- incaricato di un pubblico servizio, cui fa riferimento l'articolo 320 c.p.
- membri degli organi e funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri, cui fa riferimento l'articolo 322-bis c.p.

E' però estremamente raro che, in seguito al reato di concussione commesso da tali soggetti, venga coinvolto, in termini di responsabilità amministrativa, il loro ente di appartenenza: tali persone commettono infatti il reato, abusando della propria posizione nell'ambito dell'ente, a vantaggio delle proprie tasche, non certo nell'interesse o a vantaggio dell'ente (condizione che è invece necessaria, ai sensi dell'articolo 5 del D. Lgs n. 231/2001, perché l'ente possa essere considerato responsabile).

Più frequenti sono i casi in cui l'ente potrebbe essere chiamato a rispondere per concorso nel reato di concussione: si pensi, a titolo di esempio, al caso di una società di servizi, specializzata nell'ambito fiscale, che segnali le magagne delle aziende proprie clienti ad un funzionario dell'Agenzia delle entrate che, abusando del proprio ruolo, estorca denaro dalle imprese segnalate e lo divida con la società di servizi stessa.

La corruzione, invece, si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco (mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale, o dell'incaricato del pubblico servizio, senza trarre alcun vantaggio).

In data 18 Dicembre 2018 il Decreto Anticorruzione ("Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici") è divenuto legge e ha introdotto nel novero dei reati presupposto il comma 1 del reato di "traffico di influenze illecite" (art. 346 bis c.p.).

Inoltre se sin dall'emanazione del D. Lgs. 231/01 è stata riconosciuta un'efficacia attenuante al cosiddetto modello *ex post* che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 13 comma 3 e 17 comma 1, consente di porsi al riparo da sanzioni interdittive nel caso in cui prima della dichiarazione di apertura del dibattimento concorra l'Ente abbia risarcito integrale il danno ovvero si sia efficacemente adoperato a tal fine, abbia eliminato le carenze organizzative adottando e attuando un modello organizzativo idoneo ed abbia, altresì, messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca, con lo Spazza-corrotti si è introdotta l'attenuante della sanzione interdittiva per l'ipotesi in cui l'Ente assolva l'onere declinato nel comma 5 bis dell'art. 25 (coincidente con quello previsto dall'art. 17) prima della sentenza di primo grado, quindi anche successivamente all'apertura del dibattimento.

5. Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo (art. 25-bis del Decreto)

- 1) Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)

- 2) Alterazione di monete (art. 454 c.p.)
- 3) Spendita e introduzione nello Stato senza concerto di monete falsificate (art. 455 c.p.)
- 4) Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)
- 5) Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)
- 6) Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)
- 7) Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)
- 8) Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)
- 9) Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)
- 10) Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

In relazione alla commissione di questi reati si applica la sanzione fino a ottocento quote.

E' prevista anche l'applicazione delle sanzioni interdittive per una durata non superiore ad un anno.

6. Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis. 1 del Decreto)

- 1) Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)
- 2) Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.)
- 3) Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)
- 4) Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- 5) Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.)
- 6) Contraffazione dei segni di indicazione geografica e di denominazione protetta dei prodotti agroalimentari (517 quater c.p.).
- 7) Pene accessorie e circostanze aggravanti (517 octies c.4 c.p.).

In relazione alla commissione di questi reati si applica la sanzione fino a ottocento quote.

E' prevista anche l'applicazione delle sanzioni interdittive.

7. Reati societari (art. 25-ter del Decreto)

- 1) False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)
- 2) Fatti di live entità (art. 2621 bis c.c.)
- 3) False o omesse dichiarazioni per il rilascio
- 4) del certificato preliminare ((art. 54 D.lgs. 19/2023)
- 5) False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)
- 6) Falso in prospetto (art. 2623 c.c.)
- 7) Impedito controllo (art. 2625 c.c.)
- 8) Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)
- 9) Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
- 10) Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

- 11) Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- 12) Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.)
- 13) Interessi degli amministratori (art. 2391 c.c.)
- 14) Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
- 15) Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
- 16) Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)
- 17) Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)
- 18) Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
- 19) Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
- 20) Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).

In relazione alla commissione di questi reati si applica la sanzione da 100 fino a seicento quote; se, in seguito alla commissione dei reati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo (a norma dell'articolo 39, comma 5, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, le sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo sono raddoppiate).

E' prevista anche l'applicazione delle sanzioni interdittive, ma solamente per i reati di corruzione e istigazione alla corruzione tra privati.

E', inoltre, sempre prevista, in caso di condanna o di patteggiamento, la confisca del prodotto o del profitto dei reati, nonché dei beni eventualmente utilizzati per commetterli, oppure, quando non sia possibile l'individuazione o l'apprensione dei beni, la confisca "per equivalente" di una somma di denaro o di altri beni.

La fattispecie dei reati societari non è contenuta nel codice penale o in leggi speciali, bensì solo nel Codice Civile.

E' bene ricordare che la legge 27 maggio 2015 n. 69 ("Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio"), in vigore dal 14 giugno 2015 ha modificato l'art 25-ter del Decreto, che, alla luce della riformulazione, rinvia implicitamente ai principi generali di cui agli artt. 5, 6 e 7 del Decreto in materia di criterio dell'interesse, contenuto della *culpa in vigilando*, dell'onere probatorio e dei soggetti che possono impegnare l'ente.

8. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater del Decreto)

- 1) Associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.)
- 2) Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.)
- 3) Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.)
- 4) Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270 quater 1 c.p.)
- 5) Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.)
- 6) Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.)
- 7) Attentato con finalità di terrorismo o eversione (art. 280 c.p.)
- 8) Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosioni (art. 280 bis c.p.)
- 9) Sequestro a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.)

- 10) Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai capi I e II (art. 302 c.p.)
- 11) Circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270bis 1 c.p.)
- 12) Articolo 2 – Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo. New York 9 dicembre 1999.

In relazione alla commissione di questi reati si applica la sanzione da 200 fino a 1000 quote.

E' prevista anche l'applicazione delle sanzioni interdittive per una durata non inferiore ad un anno e nei casi aggravati la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

9. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater.1 del Decreto)

1. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.).

In relazione alla commissione di questi reati si applica la sanzione da 300 fino a 700 quote.

E' prevista anche l'applicazione delle sanzioni interdittive per una durata non inferiore ad un anno e nei casi aggravati la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

Nel caso di ente privato accreditato è prevista la revoca dell'accreditamento.

10. Reati contro la personalità individuale (art. 25-quinquies del Decreto)

- 1) Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)
- 2) Prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.)
- 3) Pornografia minorile (art. 600 ter c.p.)
- 4) Detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.)
- 5) Pornografia virtuale (art. 600 quater 1 c.p.)
- 6) Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.)
- 7) Tratta di persone (art. 601 c.p.)
- 8) Acquisto e alienazioni di schiavi (art. 602 c.p.)
- 9) Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.)
- 10) Adescamento di minorenni per la commissione dei reati cui agli artt. 600, 600 bis, 600 ter e quater e quater 1, 600 quinquies, 609 bis, 609 quater, 609 quinquies e octies c.p. (art. 609 undecies c.p.).

In relazione alla commissione di questi reati si applica la sanzione da 200 fino a 1000 quote.

E' prevista anche l'applicazione delle sanzioni interdittive per una durata non inferiore ad un anno e nei casi aggravati la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

11. Abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato (art. 25-sexties del Decreto)

1. Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 Dlgs 58/98 e artt. 1, 180 e 182 per le definizioni)

2. Manipolazioni di mercato (art. 185 Dlgs 58/98 e artt. 180 e 182 per le definizioni)

In relazione alla commissione di questi reati si applica la sanzione da 400 fino a 1000 quote.

Se, in seguito alla commissione dei reati, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

12. Reati contro le norme infortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies del Decreto)

- 1) Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
- 2) Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)
- 3) Circostanze aggravanti (art. 583 c.p.)

In relazione alla commissione di questi reati si applica la sanzione da 200 fino a 1000 quote.

E' prevista anche l'applicazione delle sanzioni interdittive per una durata non inferiore ad un anno per il delitto di omicidio colposo e non superiore a sei mesi per il reato di lesioni colpose.

La responsabilità amministrativa degli enti per questi reati è stata prevista per contrastare la diffusione di prassi imprenditoriali contrarie alla normativa antinfortunistica; prassi che frequentemente hanno determinato morte ed infortuni dei lavoratori nei settori più disparati.

L'interesse o vantaggio è correlato ai reati colposi d'evento, rapportando i due criteri non all'evento delittuoso, bensì alla condotta violativa di regole cautelari che ha reso possibile la consumazione del delitto e allo scopo di ottenere un risparmio dei costi di gestione.

In concreto, dunque, per accertare la sussistenza dei reati in oggetto, è necessario che la condotta dell'agente sia espressione di una politica d'impresa volta alla "svalutazione della gestione in materia di sicurezza"; il soggetto deve agire per conto dell'ente attraverso "sistematiche violazioni di norme cautelari", con conseguente ottimizzazione dei profitti ed abbattimento di costi e spese per l'adozione ed attuazione dei presidi antinfortunistici.

13. Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies del Decreto)

- 1) Ricettazione (art. 648 c.p.)
- 2) Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)
- 3) Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)
- 4) Autoriciclaggio (art. 648 ter 1 c.p.)

In relazione alla commissione di questi reati si applica la sanzione da 200 fino a 1000 quote.

E' prevista anche l'applicazione delle sanzioni interdittive per una durata non superiore a due anni.

Caratteristica comune, affinché possano configurarsi tali reati, è che chi ha posto in essere la condotta criminosa non abbia concorso nel reato – base (ad esempio, furto, rapina, truffa, usura, traffico di stupefacenti, eccetera), dal quale sono scaturiti il denaro o i beni oggetto di ricettazione, riciclaggio o reimpiego. Ne consegue che la responsabilità amministrativa della società o dell'ente non sorge se la persona, ad essa appartenente, pone in essere le condotte di ricettazione, riciclaggio o reimpiego di denaro o beni provenienti da reati che ha direttamente compiuto, o che ha concorso a compiere.

Come precisa il paragrafo 3 dell'articolo 3 Direttiva 2005/60/CE, con il termine di beni (o proventi) del reato si intendono i beni di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, tangibili o intangibili, e i documenti o gli strumenti legali, in qualsiasi forma compresa quella elettronica o digitale, che attestano il diritto di proprietà o altri diritti sui beni medesimi.

Il reato di autoriciclaggio all'art. 648 ter. 1 è stato più recentemente incluso tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa da reato degli enti.

Ne consegue la possibilità di sanzionare gli enti i cui dipendenti (apicali e non), dopo aver commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impieghino, sostituiscano, trasferiscano, in attività, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione del precedente delitto, in modo da ostacolare, concretamente, l'identificazione della provenienza delittuosa e qualora sussista un interesse o vantaggio dell'ente.

In particolare la nuova forma delittuosa riguarda, da un lato, la movimentazione dei flussi finanziari illeciti provenienti dall'esterno delle società (che sono reinvestiti/reimmessi nell'ente) dall'altro, il flusso delle provviste illecite formatesi all'interno dell'ente (c.d. endogene all'ente), a cui segue un'ulteriore condotta che sia di concreto ostacolo all'identificazione della provenienza delittuosa del bene, del denaro o dell'altra utilità oggetto del reato base. E' chiara la finalità anti-evasione del nuovo reato l'indissolubile connessione dello stesso con i delitti tributari, nel caso si tratti di risorse endogene dell'ente.

Si ritiene che tutti i delitti tributari possano costituire presupposto dei reati di riciclaggio e impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio; ma anche nell'ambito fiscale, si deve applicare la regola per cui alla base del reato di riciclaggio, o di impiego di proventi di provenienza illecita e di autoriciclaggio, vi è il presupposto che l'agente non abbia concorso nella commissione del reato-base, cioè dell'illecito fiscale grazie al quale i proventi si sono formati.

In data 30 novembre 2021, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D. Lgs. n. 195/2021, di attuazione della Direttiva comunitaria n. 1673 del 2018 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale, il quale ha modificato gli articoli 648, 648 bis, 648 ter e 648 ter.1 del codice penale.

La rilevante novità, in tema di responsabilità dell'ente collettivo, coincide con l'estensione dell'applicazione dei suddetti reati a tutti indistintamente i proventi derivanti da siffatta categoria di reato, con la conseguenza che quest'ultima non sarà più limitata alle condotte di natura dolosa, ma ricomprenderà ora, altresì, i delitti puniti a titolo di colpa e le contravvenzioni, se puniti con pena detentiva massima superiore ad un anno e con pena minima di sei mesi.

14. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies.1 del Decreto)

- 1) Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento (art. 493 ter c.p.)
- 2) Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 ter c.p.)
- 3) Frode informatica, "nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale"(art. 640 ter c.p.)
- 4) Trasferimento fraudolento dei valori (art. 512-bis c.p.)

In relazione alla commissione di questi reati si applica la sanzione da 300 a 800 quote.

E' prevista anche l'applicazione delle sanzioni interdittive per una durata non superiore a due anni.

Il D.lgs. 184/2021 (entrato in vigore il 14 dicembre 2021), recante "Attuazione della direttiva (UE) 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio" che, all'art. 3, introduce nel D.Lgs. 231/2001 il nuovo art. 25 octies.1 in materia di "Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti".

Le nuove fattispecie di cui all'art. 25-octies.1, possono assumere rilevanza in riferimento alle attività di riscossione delle vendite che richiedono l'impiego di strumenti di pagamento diversi dal contante quali: vendite online, pagamenti con l'impiego di dispositivi che consentono l'utilizzo di moneta elettronica, carte prepagate, di debito o di credito.

Inoltre, il campo di applicazione della Direttiva è relativo non solo ai mezzi di pagamento diversi dal contante c.d. "tradizionali", ma anche al denaro virtuale e ai relativi pagamenti che impiegano il denaro elettronico, valuta virtuale e pagamenti tramite telefoni cellulari.

I soggetti che risultano maggiormente a rischio di incorrere in responsabilità ai sensi dell'art. 25-octies d.lgs. 231/2001 sono banche, intermediari finanziari, professionisti, revisori contabili e operatori che svolgono attività il cui esercizio è subordinato a licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi e/o registri o dichiarazioni di inizio attività.

15. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies del Decreto)

- 1) Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171 c.1 lett. a- bis) e c. 3 L. 633/1941)
- 2) Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171 bis L. 633/1941)
- 3) Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171 ter L. 633/1941)
- 4) Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171 septies L. 633/1941)
- 5) Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171 octies L. 633/1941)

In relazione alla commissione di questi reati si applica la sanzione fino a 500 quote.

E' prevista anche l'applicazione delle sanzioni interdittive per una durata non superiore ad un anno le sanzioni amministrative previste dall'art. 171 quinquies L.633/1941.

Modificazioni sono state introdotte dal D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68, dal D.L. 22 marzo 2004, n. 72, dal D.L. 31 gennaio 2005, n.7, dal D.Lgs. 15 febbraio 2006, n. 118, e dal D.Lgs. 16 marzo 2006, n. 140.

16. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies del Decreto)

- 1) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.)

In relazione alla commissione di questo reato si applica la sanzione fino a 400 quote.

Non è prevista l'applicazione delle sanzioni interdittive.

17. Reati ambientali (art. 25-undecies del Decreto)

- 1) Inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.)
- 2) Disastro ambientale (art. 452 quater c.p.)
- 3) Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies c.p.)
- 4) Circostanze aggravanti (art. 452 octies c.p.): associazione a delinquere ex art. 416 c.p., e associazioni di tipo mafioso anche straniere ex art. 416 bis c.p.
- 5) Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 quaterdecies c.p.)
- 6) Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.)
- 7) Commercio di prodotti inquinanti (art. 452 bis 1 c.p.)
- 8) Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.)
- 9) Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.)
- 10) Codice Ambientale D. Lgs. del 03/04/2006 nr. 152 (artt. 137, 103, 256, 257, 258, 259, 279)
- 11) Legge 07/02/1992 nr. 150 In materia di commercio internazionale di esemplari in via di estinzione (artt. 1, 2, 3bis e 6);
- 12) Legge 28/12/1993 nr. 549 Misure a tutela dell'ozono atmosferico e dell'ambiente
- 13) D. Lgs. 06/11/2007 nr. 202 Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenze sanzioni (artt. 8, 9)
- 14) D.lgs. n. 81 del 21 aprile 2026 Attuazione della Direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 sulla tutela penale dell'ambiente che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE (artt. 4 e 5).

In relazione alla commissione di questi reati si applica la sanzione fino a un massimo 1200 quote.

E' prevista l'applicazione delle sanzioni interdittive per una durata non superiore a 6 mesi; se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

Per i delitti aggravati ai sensi degli artt. 452-bis c. 2, 3 e 4, 452 bis 1 c. 2, 3 e 4, 452-quater c. 3 e 452-sexiesdecies c.1 n. 1 c.p. le sanzioni pecuniarie previste sono aumentate di un terzo.

Il governo italiano ha recepito le direttive europee in merito ai danni ambientali che impongono di sanzionare penalmente le condotte illecite individuate dalla direttiva 2008/99, e fino ad oggi non sancite come reati, e di introdurre la responsabilità delle persone giuridiche in materia. Nel provvedimento approvato dal Consiglio dei Ministri, oltre alla direttiva 2008/99CE, viene recepita anche la 2009/123CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento.

Il 19 maggio 2015, altresì, è stato definitivamente approvato il d.d.l. 1345-B ed è stata resa così legge la riforma sui c.d. eco-reati, ora inseriti in un autonomo Titolo VI-bis all'interno del codice penale, come una particolare enclave relativa alla materia ambientale.

Ciò ha inciso sul quadro normativo fino a quel momento esistente e che vedeva concentrati i reati ambientali - concepiti come reati di pericolo astratto, in genere collegati al superamento di valori soglia e aventi, per lo più carattere, contravvenzionale - all'interno del D.Lgs.152/2006 - c.d. Codice dell'ambiente

Il 02 giugno 2026, inoltre, è entrato in vigore il D.lgs. n. 81 del 21 aprile 2026 "Attuazione della Direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 sulla tutela penale dell'ambiente che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE" che ha previsto nuove fattispecie di reato.

Dette novità vanno ad insistere anche sul catalogo dei reati-presupposto per l'applicazione della responsabilità amministrativa da reato dell'ente di cui al D. Lgs. 231/2001.

All'aprile 2026, pertanto, risale l'ultima modifica dell'art. 25-undecies con l'ampliamento del novero dei reati e un inasprimento delle sanzioni pecuniarie previste.

18. Reati impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies del Decreto)

- 1) Disposizioni contro l'immigrazione clandestina (art. 12 Dlgs 286/98)
- 2) Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (art. 22 Dlgs 286/98)
- 3) Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.).

In relazione alla commissione di questi reati si applica la sanzione da 200 fino a un massimo 1000 quote.

E' prevista l'applicazione delle sanzioni interdittive per una durata non inferiore ad un anno.

Con l'entrata in vigore del DLgs 109/12 sono stati ampliati ulteriormente i reati presupposto che fanno scattare il regime di responsabilità amministrativa nelle ipotesi aggravate del reato che riguarda il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero con permesso scaduto, revocato o annullato.

19. Reati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 25 terdecies del Decreto)

- 1) Propaganda ed istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604 c.p. introdotto con l'art. 3 bis della Legge 654/75)
- 2) Legge n. 232/99 Statuto istitutivo della Corte penale internazionale: - accordo 1/6 Crimine di genocidio - accordo 1/7 Crimini contro l'umanità - accordo 1/8 Crimini contro l'umanità.

In relazione alla commissione di questi reati si applica la sanzione da 200 fino a un massimo 800 quote.

E' prevista l'applicazione delle sanzioni interdittive per una durata non inferiore ad un anno.

Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti di cui all'art. 604 bis c.p.p., si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

La Legge Europea 2017 ha previsto l'introduzione dell'art. 25 terdecies nel D. Lgs. 231/2001 rubricato Xenofobia e Razzismo elevando a reato presupposto della Responsabilità Amministrativa degli Enti il reato di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654 con ciò mirando a punire i partecipanti di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nonché la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, fondati in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra. La disposizione è entrata in vigore il 12 Dicembre 2017.

Senonché il 6 Aprile 2018 è entrato in vigore il D.lgs. 21/2018 (Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103) che -all'art. 7, comma 1 lett. c) - ha abrogato l'art. 3 L. 654/75, senza, tuttavia, intervenire direttamente sul D.Lgs. 231/2001.

20) Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-quaterdecies del Decreto)

1. Frode in manifestazioni sportive (art. 1 Legge 401/89)
2. Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4 Legge 401/89).

In relazione alla commissione di questi reati si applica la sanzione fino a un massimo 500 quote.

E' prevista l'applicazione delle sanzioni interdittive per una durata non inferiore ad un anno.

Con l'introduzione di questi reati presupposto il legislatore ha inteso rilevare la necessità di una regolamentazione idonea a garantire i principi di correttezza ed eticità nello svolgimento delle competizioni sportive anche nell'interesse della collettività con protezione e tutela della regolarità delle competizioni stesse e la genuinità dei risultati sportivi preservandole da illecito profitto.

21) Reati transnazionali (L. n. 146/2006 modificata dalla L. n. 236/2016)

Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale:

- associazione a delinquere (art. 416 c.p.)
- associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.)
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.)
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)
- associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater D.P. 43/73)
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DP 309/90)
- disposizioni contro l'immigrazione clandestina (art. 12 Dlgs 286/98).

In relazione alla commissione di questi reati si applica la sanzione fino a un massimo 1000 quote.

E' prevista l'applicazione delle sanzioni interdittive per una durata non inferiore ad un anno.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di associazione, si applica all'ente la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

La legge 16 marzo 2006 n. 146 (ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'assemblea generale il 15.11.2000 ed il 31.5.2001) ha introdotto la definizione del reato transazionale nell'art. 3, considerando tale " il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- a. sia commesso in più di uno stato;
- b. sia commesso in uno stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione e controllo avvenga in un altro stato;
- c. sia commesso in uno stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno stato;
- d. sia commesso in uno stato, ma abbia effetti sostanziali in un altro stato.

22. Reati tributari (art. 25- quinquiesdecies del Decreto)

- 1) Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art.2 Dlgs 74/2000)
- 2) Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, comma 2-bis Dlgs. 74/2000)
- 3) Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art.3 Dlgs 74/2000)
- 4) Dichiarazione infedele (art. 4 Dlgs 74/2000)
- 5) Omessa dichiarazione (art. 5 Dlgs 74/2000)
- 6) Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art.8 Dlgs 74/2000)
- 7) Occultamento o distruzione di scritture contabili (art.10 Dlgs 74/2000)
- 8) Indebita compensazione (art. 10-quater Dlgs 74/2000)
- 9) Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art.11 Dlgs 74/2000)

In relazione alla commissione di questi reati si applica la sanzione fino a un massimo 500 quote.

Se, in seguito alla commissione dei delitti, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

E' prevista l'applicazione delle sanzioni interdittive.

L'ente risulta, poi, esposto anche all'applicazione del sequestro e della confisca, diretta e per equivalente, del prezzo o profitto del reato tributario realizzato nell'interesse o a vantaggio dell'ente, superandosi così i limiti precedenti che in caso di illecito fiscale commesso da amministratori o dirigenti di una persona giuridica consentivano il sequestro in capo all'ente del profitto del reato tributario, sub specie di risparmio d'imposta, solo se si trattava di confisca in via diretta.

Con il DL 124/2019 è stata proposta l'introduzione l'art. 25 quinquiesdecies intitolato "Reati tributari".

La particolare intensità dolosa degli illeciti tributari- tutti connotati dal dolo specifico di evadere le imposte e caratterizzati da componenti di fraudolenza riserva il trattamento punitivo previsto dal citato art. 25-quinquiesdecies alle sole società che, nella piena consapevolezza degli organi gestori, scelgano deliberatamente di violare le prescrizioni tributarie e facciano perciò dell'evasione fiscale una vera e propria scelta politica, una forma illegale di finanziamento, sicché, per così dire, per evitare sanzioni ex D.Lgs. 231/2001 parrebbe sufficiente che le società omettano di adottare comportamenti e scelte che si pongano in contrasto con le violazioni fiscali di rilievo penale, prestando accortezza all'adempimento degli obblighi erariali.

23. Reati di contrabbando (art. 25- sexiesdecies del Decreto)

- 1) Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 - Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale)
- 2) Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 -Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale)

- 3) Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 -Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale)
- 4) Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 -Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale)
- 5) Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 -Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale)
- 6) Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 -Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale)
- 7) Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 -Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale)
- 8) Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 -Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale)
- 9) Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 -Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale)
- 10) Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 -Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale)
- 11) Altri casi di contrabbando (art. 292 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 -Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale)
- 12) Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 -Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale)
- 13) Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 - Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale)
- 14) Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri disposizioni legislative in materia doganale (art. 291-ter D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 - Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale)
- 15) Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 - Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale)
- 16) Commissione dei reati previsti dalle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative (decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504).

In relazione alla commissione dei reati, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione

pecuniaria fino a quattrocento quote.

E' prevista l'applicazione delle sanzioni interdittive.

Con l'attuazione della Direttiva (UE) 2017/1371 (cd. «direttiva PIF»), avvenuta attraverso il d.lgs. 75/2020, il catalogo dei reati presupposto si è arricchito del nuovo art. 25 sexiesdecies, rubricato «contrabbando».

La fattispecie riguarda la punizione della condotta avente ad oggetto l'introduzione di merci nel territorio dello Stato, sottraendole dolosamente al pagamento dei diritti di confine, in violazione delle disposizioni in materia doganale.

A seguito dell'introduzione di questo nuovo reato presupposto, gli enti che operano sistematicamente con l'estero devono ponderare con attenzione un pronto aggiornamento del proprio Modello organizzativo, al fine di mitigare il rischio di incorrere in una delle plurime fattispecie previste dal reato di contrabbando. La mappatura delle aree e dei processi sensibili, propedeutica all'individuazione dei presidi di controllo, diviene primo elemento di aggiornamento della documentazione attinente alla responsabilità amministrativa ai sensi del d.lgs. 231/2001.

È di evidenza palmare che, attesa la specificità della fattispecie delittuosa in commento, le imprese interessate a tale adeguamento siano principalmente identificabili in quelle che operano in via esclusiva o comunque rilevante nel comparto del trasporto e/o del commercio internazionale di merci, per le quali assume un rilievo particolare la definizione dei flussi informativi tra esportatore o importatore e lo spedizioniere doganale. Quest'ultimo, infatti, è normalmente preposto allo svolgimento delle formalità doganali legate al transito delle merci nello scambio internazionale: ai fini di una corretta impostazione dei presidi di controllo, il suo profilo rileva in fase sia di selezione sia di definizione del rapporto di rappresentanza.

Poi, l'individuazione delle aree a rischio reato e quella dei responsabili di processo devono essere coerenti con la natura del reato di contrabbando: le aree interessate, infatti, sono quelle che in misura maggiore o minore interagiscono con le attività commerciali, amministrative e finanziarie di importazione ed esportazione dei prodotti; conseguentemente, i responsabili di processo individuati sono tutti i soggetti preposti alle attività, di carattere amministrativo e/o commerciale, sviluppate nelle suddette aree.

24. Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25- septiesdecies del Decreto)

- 1) Furto di beni culturali (art.518-bis c.p. e art.10 (Beni culturali) Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 4 c.d. Codice dei beni culturali e del paesaggio)
- 2) Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.)
- 3) Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.)
- 4) Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.)
- 5) Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.)
- 6) Importazione illecita di beni culturali (art. 518- decies c.p.)
- 7) Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518 undecies c.p.)
- 8) Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518 duodecies c.p.)
- 9) Contraffazione di opere d'arte (art. 518 quaterdecies c.p.)

In relazione alla commissione dei reati, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 900 quote.
E' prevista l'applicazione delle sanzioni interdittive.

25. Delitti di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25- duodevicies del Decreto)

- 1) Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.)
- 2) Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Articolo 10 (Beni culturali) Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio art. 518-terdecies c.p.)

In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-sexies e 518-terdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo.

26. Delitti contro gli animali (art. 25- noviesdecies del Decreto)

1. Uccisione di animale (art. 544- bis c.p.)
2. Maltrattamento di animali (art. 544- ter c.p.)
3. Spettacoli o manifestazioni vietati (art. 544- quater c.p.)
4. Divieto di combattimenti tra animali (art. 544- quinques c.p.)
5. Uccisione o danneggiamento di animale altrui (art. 638 c.p.)

In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 544-bis, 544-ter, 544- quater, 544-quinques e 638 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. I commi 1 e 2 non si applicano ai casi previsti dall'articolo 19-ter delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale.

Aree a rischio

Si rinvia alla TABELLA DI DETTAGLIO, parte Speciale del Modello Organizzativo, relativamente alle aree di attività connesse.

La Tabella ed i relativi allegati sono da considerarsi come parte integrante del medesimo, cui si rimanda.

PARTE SPECIALE

Sezione Seconda

- 2. Organigramma della Fondazione – Rev. 01**
(allegato A)
- 3. Il Sistema di Deleghe/Procure (colonna F della Macrotabella di cui al punto 4 Parte Speciale – Sezione Seconda) e Funzionigramma della Fondazione.**
(allegato B)
- 4. Macrotabella di mappatura delle aree di attività della Fondazione a rischio D. Lgs. nr. 231/2001.**
(allegato C)
- 5. Tabelle di valutazione del rischio di ogni singolo processo riferito alle aree di attività della Fondazione a rischio D. Lgs. nr. 231/2001 (colonna C della Macrotabella di cui al punto 4 Parte Speciale – Sezione Seconda).**
(allegato D)
- 6. Istruzioni operative sviluppate a seguito della valutazione dei rischi connessi ai processi a rischio reato.**
(allegato E)
- 7. Strumenti di governo e controllo presenti nella Fondazione (colonna D della Macrotabella di cui al punto 4 Parte Speciale – Sezione Seconda)**
(allegato F)
- 8. Procedura per la segnalazione di illeciti e irregolarità ex D. Lgs. nr. 231/01 all'Organismo di Vigilanza**
(allegato G)

IL PRESIDENTE
F.to Galli Virgilio

Casalmorano, 29/06/2026